

RAPPORTO

della Commissione della legislazione
sul messaggio 13 febbraio 1990 concernente la legge cantonale
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici

del 12 ottobre 1990

CONCETTO DELLA CACCIA E DELLA SELVAGGINA

Oggi non ci sono più dubbi. La selvaggina é "res comunitatis". Non é sempre stato così. Il diritto romano la considerava "res nullius", e come tale apparteneva a chi per primo se ne impossessava. Un concetto che alcuni, ancora oggi, vorrebbero sostenere e difendere, non rendendosi conto delle mutate situazioni e condizioni tra uomo e ambiente. Aldo Pedraita, capo dell'Ufficio caccia e pesca negli anni sessanta, profondo conoscitore della caccia in genere e di quella ticinese in particolare, autore fra l'altro di un libro che oggi giorno ancora viene utilizzato per l'istruzione dei giovani cacciatori, affrontava il problema sul mensile della Facti, "Il cacciatore ticinese", nell'ormai lontano settembre 1972, con un articolo dal titolo "La selvaggina cosa di nessuno?", che qui riporto integralmente perché rimane di grande attualità; in particolare dopo che il concetto di protezione dell'ambiente ha coinvolto anche la selvaggina. Come prima si diceva il concetto di "res comunitatis", cioè di tutti, ha investito sempre più la fauna del nostro paese e del mondo intero.

Ecco l'articolo di Aldo Pedraita

" Mi sono sempre chiesto per quali motivi gli animali allo stato selvatico sono ancora oggi considerati "res nullius" ovvero cosa di nessuno e di proprietà del primo occupante, in altre parole del primo che li uccide. Tale arcaico concetto del diritto romano, tramandato da secolo in secolo, appare, a giudizio di chi é completamente digiuno in fatto di giurisprudenza, sorpassato da gran tempo, anche per il fatto che attualmente la maggior parte della selvaggina é oggetto di acquisti e di allevamenti con conseguente liberazione per il ripopolamento.

Potrò essere in errore, ma il fatto che la selvaggina allo stato libero é considerata cosa di nessuno lascia non poche incertezze nel giudicare taluni reati di caccia. E' del resto un fattore negativo che si ripercuote inevitabilmente nell'opinione generale che i reati stessi hanno scarsa importanza. Mi si potrà obiettare che il mantenimento del principio "res nullius" é una garanzia di eguali possibilità per tutti i cittadini di esercitare l'attività venatoria, ma non vedo cosa cambierebbe se la selvaggina venisse considerata cosa della collettività, tanto più che da noi non esiste l'istituto riservistico.

Mi rivolgo perciò ai lumi di chi ne sa più del sottoscritto e cioè ai signori giuristi (meglio se cacciatori) affinché sappiano dirmi se ho fatto centro o se ho padellato il bersaglio, e comunque se possono chia-

rire il loro punto di vista su quanto verrà esponendo.

E' ovvio che se la selvaggina é cosa di nessuno, ciò non vuol dire che chiunque possa appropriarsene come e quando vuole; la legislazione sulla caccia stabilisce norme precise circa il diritto all'esercizio venatorio (licenza) e norme altrettanto precise di tempo, di spazio, di numero, ed altre ancora. Resta però sempre il fatto del "res nullius". Ne consegue che l'uccisione di selvatici in tempo proibito, in luoghi vietati, in numero superiore al previsto, di animali protetti, ecc., non rappresenta un furto. E non essendo tali reati considerati alla stregua di un furto non sono punibili penalmente, ma solo in via amministrativa con la semplice multa. E' vero che l'art. 57 della legge federale prevede che oltre alla multa o invece di essa, può essere inflitta la pena della detenzione da tre giorni a quattro mesi a chi si renda colpevole di una contravvenzione intenzionale agli art. 39 cp. 1 e 2, 42, 43, 44, 46, 47 e 48, articoli che contemplano reati di una certa gravità, ma questa disposizione non vien mai applicata sia per la radicata opinione che l'appropriazione indebita di selvaggina non rappresenta un furto, sia perché la citata norma é applicabile solo nei seguenti casi:

1. A chi negli ultimi cinque anni sia stato condannato, con sentenza cresciuta in giudicato, per contravvenzione intenzionale ad una delle sue accennate disposizioni penali;
2. A chi nel commettere un reato di caccia siasi travestito o o mascherato;
3. A chi nel commettere il reato oppure dopo averlo commesso abbia opposto resistenza materiale agli agenti di polizia della caccia;
4. A chi rivesta l'ufficio di agente di polizia della caccia.

Condizioni le prime che sfuggono al controllo, e le seconde che si verificano solo raramente, per cui resta sempre il fatto che le infrazioni sulla caccia sono giudicate in via amministrativa col solito blando sistema. Il bracconiere, oggi istrutissimo, lo sa e ne approfitta. Per contro se il vecchio concetto fosse una volta tanto riveduto alla luce della nostra epoca, nel senso che la selvaggina deve essere considerata proprietà della comunità ("res comunitatis?") le cose cambierebbero aspetto e i reati di caccia, o perlomeno i più gravi, quelli cioè da ritenersi furto della proprietà altrui, passerebbero alla Giustizia penale, magari con tanto di processo e fors'anche ... di sole a quadretti. Chi ruba una gallina vien deferito all'autorità penale e non vedo dunque per quale motivo non si possa fare altrettanto per chi si appropria indebitamente di un capo di selvaggina di proprietà di tutti i cittadini. E' risaputo che, coi tempi che corrono, la magistratura é già oberata di lavoro, ma non per questo é impossibile trovare una soluzione soddisfacente, segnatamente oggi che non si fa altro che parlare di ecologia, di protezione dell'ambiente e di protezione della flora e della fauna. Sensibilizzare l'opinione pubblica su questi importanti problemi non basta. Bisognerebbe anche passare alla parte pratica con nuovi sistemi che possano salvare quel poco che é ancora salvabile. L'operato del bracconiere é deleterio se si pensa che in breve tempo può annullare anni di lavoro delle società di caccia e dello Stato che si occupano del ripopolamento con ingenti sacrifici per tenere in piedi un vacillante patrimonio faunistico. Il bracconiere dovrebbe dunque essere punito con maggiore serietà. Oggi la semplice multa non preoccupa più nessuno.

In altri Stati l'ostacolo del "res nullius" é già stato superato da parecchio tempo. In Germania, per quanto mi consta e tanto per citare un esempio, la caccia di frodo é considerata un crimine; la legislazione in materia di caccia prevede fra l'altro l'arresto immediato del bracconiere per l'istruzione del caso. Il bracconaggio vien così ridotto a minime

proporzioni e, cosa importantissima, vien evitata l'eventualità di reati caduti in prescrizione, di giudizi discriminatori, di assoluzioni inconcepibili con relative polemiche, ed altro ancora. Notisi poi che l'iscrizione del reato nella fedina penale é una macchia incancellabile che farà riflettere chiunque.

E' giusto che il cacciatore, sottoponendosi a limitazioni di ogni genere, sia un oculato amministratore del patrimonio faunistico e non un cieco distruttore, ma sarebbe altrettanto giusto che l'autorità gli venisse incontro aiutandolo nel frenare la piaga del bracconaggio; che é possibile solo con norme più severe prevedenti oltre alla multa, l'arresto e la prigione. Le attuali penalità in via amministrativa sono talmente elastiche che portano spesso a giudizi soggettivi e talvolta incompatibili con una sana giustizia. E non sembra nemmeno normale che si giudichi solo sulla base di quattro righe di un rapporto di contravvenzione o di una paginetta di ricorso.

Quanto sopra rappresenta un problema assai delicato ma di indubbia importanza che probabilmente (se sbaglio mi si corregga) non fu preso in esame dalla speciale Commissione dei cacciatori incaricata di presentare proposte per un nuovo indirizzo della caccia.

Comunque sia e per concludere, tre sono i quesiti che mi permetto sottoporre ai signori giuristi e cioè:

1. E' possibile rivedere il concetto della proprietà della selvaggina e se no per quali motivi?
2. E' possibile ancorare nella legge sulla caccia una norma che preveda per taluni reati gravi il giudizio dell'autorità penale già alla prima contravvenzione?
3. E' almeno possibile l'introduzione di una norma che preveda il ritiro provvisorio della licenza e delle armi al momento dell'infrazione, in attesa del giudizio definitivo?

Vedo già il sorriso ironico di qualche avvocato ... ma non importa. Importante é invece il fatto che da cosa nasce cosa e talvolta un'idea anche la più barbina può avere il merito di essere utile per i destini di questa nostra travagliata caccia."

Ecco, rileggendo questo articolo e ricordando l'autore, ben noto nel mondo venatorio ticinese e stimato membro ed esperto in numerose commissioni, vien da affermare che egli é veramente stato profeta.

Oggi infatti, anche se a nostra conoscenza non esiste una presa di posizione ufficiale, la selvaggina é diventata de facto "res comunitatis".

Molti reati di caccia sono ora soggetti a giudizio penale, e in genere, il reato nell'esercizio venatorio ha assunto un valore di gran lunga più grave che in passato, proprio perché viene considerato un insulto a una proprietà della comunità, che per sua natura é destinata ad essere protetta e salvaguardata per le future generazioni. L'interesse generale della fauna, la sua conservazione, la protezione dell'habitat dove vive sono diventati concetti basilari da tutelare e da proteggere nell'interesse di tutti e questo pur mantenendo la caccia che, con le dovute limitazioni, conserva il suo motivo di esistere come fattore equilibrante di situazioni e di squilibri non altrimenti regolabili. E' una svolta importante che il cacciatore ragionevole non ha motivo di contestare e che il naturalista, pure ragionevole, non dovrebbe imputare in senso esclusivista al cacciatore per proibire l'esercizio venatorio.

EVOLUZIONE DELLA MENTALITA' VENATORIA

E' certamente opportuno ricordare in questa introduzione, che il cacciatore ticinese, che taluni ambienti considerano poco ragionevole e sotto certi aspetti fanatico, così non è stato nell'ultimo ventennio.

Sono infatti numerose le iniziative, proprio grazie all'ambiente venatorio, o comunque con il suo accordo e con la sua fattiva collaborazione, che hanno portato a regolamentazioni dell'attività di caccia in conformità con le nuove esigenze della fauna e dell'ambiente in cui vive. Lo sforzo poi delle Federazioni riconosciute, tendente all'istruzione del cacciatore e alla sua responsabilizzazione soprattutto morale, sono stati intensi e non vi è dubbio che abbiano favorito negli anni una maggior comprensione tra le diverse tendenze, e soprattutto una reale collaborazione con l'autorità cantonale che potrebbe essere definita di pubblico interesse.

Così, il 29 agosto 1974, il Consiglio di Stato introduceva le "concezioni per una politica venatoria" che qui riporto integralmente.

" L'evoluzione del territorio, quale è venuto delineandosi nell'ultimo ventennio ha provocato gravi danni agli aggregati naturali e, soprattutto, ai biotopi. Donde la necessità che anche la caccia tenga conto delle crescenti difficoltà in cui si dibatte una fauna sovente già molto compromessa nelle sue entità numeriche.

E' quindi necessario esercitare la caccia con una mentalità nuova, che oltre a osservare rigidamente le norme legali in materia rispetti le esigenze accresciute sociali, ambientali e ecologiche.

Le presenti concezioni contengono in parte affermazioni già codificate in norme di legge e in parte ne sono complementari.

Indicano, in modo succinto, quale deve essere il contenuto di un'attività venatoria moderna.

1. Scopo

Con il presente testo lo Stato si propone di informare le associazioni venatorie, le associazioni naturalistiche e l'opinione pubblica in generale sulle esigenze attuali e future di una moderna politica venatoria.

2. Definizione

Per attività venatoria si intende:

- la protezione degli ambienti naturali della fauna
- la protezione della fauna
- il ripopolamento
- l'esercizio della caccia
- l'attività delle associazioni venatorie.

In particolare:

a) la protezione degli ambienti naturali della fauna

Lo Stato favorisce il mantenimento e il ripristino di ambienti naturali.

Allestisce, in collaborazione con le associazioni interessate e avvalendosi, se del caso, di esperti un catasto regionale delle zone idonee alla vita ed allo sviluppo della fauna.

b) la protezione della fauna

La protezione della fauna si impone siccome contribuisce allo sviluppo, alla salvaguardia ed alla sua evoluzione.

Il concetto di protezione non esclude interventi di riduzione controllata della selvaggina o di azioni di ripopolamento.

Le principali misure di protezione della fauna sono:

- il mantenimento, la creazione e la cura degli ambienti naturali
- la creazione delle bandite, di zone di protezione e di rifugi tenendo conto del catasto delle zone idonee alla vita ed allo sviluppo della fauna
- la sorveglianza e la cura a carattere sanitario, foraggiamento, ecc. ad opera degli agenti dello Stato con la collaborazione delle associazioni interessate
- il promovimento di studi sulla biologia della selvaggina in collaborazione con specialisti del ramo
- le azioni di ripopolamento
- l'esercizio della caccia nel rispetto delle leggi e dell'etica venatoria.

c) il ripopolamento

Il ripopolamento appartiene all'attività venatoria intesa a promuovere in particolare un'evoluzione ottimale della fauna.

Le azioni di ripopolamento devono essere preventivamente autorizzate dallo Stato.

I lanci di selvaggina sono diretti dallo Stato e devono essere conformi a piani di ripopolamento e tener conto del catasto delle zone idonee alla vita ed allo sviluppo della selvaggina.

Si richiama la risoluzione governativa 5093 del 17.7.1974.

d) l'esercizio della caccia

Lo stato dispone della regalia della caccia.

La caccia non é un diritto soggettivo.

L'esercizio della caccia é una concessione fatta dallo Stato che la disciplina in tutti i suoi aspetti.

L'attività venatoria, e in particolare l'esercizio della caccia, non può più basarsi sul mantenimento di "tradizioni" che non rispettano pienamente le disposizioni attuali di legge.

L'esercizio é disciplinato dalla legislazione federale e cantonale; il rispetto della stessa é irrinunciabile e deve essere assoluto.

L'esercizio della caccia, in senso moderno, non si esprime soltanto nel rispetto formale delle disposizioni di leggi, possiede un proprio contenuto etico a misura delle esigenze di ordine sociologico in costante evoluzione.

e) l'attività delle associazioni venatorie

L'attività delle associazioni venatorie é determinante nella formazione di una mentalità, di una conoscenza e pratica venatorie corrette sia a livello individuale sia a livello collettivo.

La componente etica é da ritenersi essenziale per la formazione del cacciatore.

Le associazioni venatorie sono tenute all'istruzione e formazione del cacciatore, dal rispetto delle leggi, dei valori sociali ed ecologici.

La loro attività deve tendere alla realizzazione di tali postulati.

3. Adesione

L'adesione al presente testo comporta l'impegno per il rigido rispetto della risoluzione governativa 5093 del 17.7.1974 rispettivamente per l'adeguamento degli statuti e dell'attività delle associazioni venatorie alla vigente legislazione e alle concezioni direttrici per una politica venatoria qui enunciata.

Il rispetto di tale impegno è condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione ad azioni di ripopolamento e quindi a sussidi erariali."

A distanza di oltre tre lustri è interessante leggere questo breviario e constatare che sia l'ente pubblico, sia l'ambiente venatorio, già a quel momento, non erano insensibili alle situazioni ambientali, alla protezione della fauna e all'attività delle associazioni venatorie stesse. A quest'ultime veniva chiesto formale impegno nella preparazione delle nuove generazioni di cacciatori, e nella formazione di una mentalità nuova e adeguata ai tempi, mettendo l'accento sul rispetto delle leggi e sull'etica venatoria. Si trattava di una pianificazione a lunga scadenza. Pianificazione che indubbiamente è stata opportuna, e che dimostra, se dimostrazione occorre, che il deterioramento generale prodottosi negli ultimi 20 anni è da attribuire a componenti del nostro mondo che nulla hanno a che fare con la caccia.

Interessante ricordare gli esami per i nuovi cacciatori, iniziati nella metà degli anni '60. All'inizio si svolgevano negli angusti locali dell'Ufficio caccia e pesca, erano organizzati in maniera quasi familiare e la preparazione era empirica. Poi vennero i contatti con altri Cantoni, segnatamente il Grigioni e il Vallese dove alcuni esaminatori andarono a sostenere personalmente le prove, riportando importanti esperienze. Così, ormai da una decina di anni, gli esami hanno assunto un livello notevole e implicano un'adeguata preparazione per poter superarli. Le Federazioni organizzano corsi serali, e la Facti mette a disposizione una parte importante del tradizionale tiro di caccia annuale al Monte Ceneri, per permettere l'esercizio di tiro ai neofiti, sia alla lepre, sia al camoscio. Il numero di insuccessi è rilevante. Non si tratta tuttavia di un esame destinato a limitare il numero di cacciatori, bensì è reso impegnativo dall'ampio spettro delle problematiche, con il preciso scopo di formare persone qualificate, alle quali verrà rilasciato il permesso di muoversi sul terreno con un'arma da fuoco. Ma altre e numerose sono ancora le limitazioni introdotte per aumentare la possibilità di salvezza al selvatico, rendendo nel contempo più sportivo l'esercizio venatorio.

Basta pensare alla giornata di tregua settimanale nel caso della caccia alta, e alla drastica riduzione dei giorni per la caccia bassa. Al numero dei capi cacciabili per giornata e per stagione venatoria ridotti a poche unità. Alla istituzione di ampie bandite di caccia in aggiunta a quelle federali, e alla creazione di zone di proibizione e di rifugio distribuite un po' in tutto il territorio del Cantone. E ancora alla proibizione del mezzo meccanico di trasporto, una normativa che ha fatto e fa ancora discutere, che obbliga il cacciatore a lasciare la sua vettura sulle strade cantonali o in posti rigo-

rosamente fissati. Questa limitazione, introdotta una quindicina di anni fa, è particolarmente degna di nota, se si pensa che a quel momento la sensibilità generale di fronte all'inquinamento atmosferico e fonico non raggiungeva i livelli di oggi-giorno.

EVOLUZIONE DELLA CACCIA NEL NOSTRO CANTONE

Parlare di evoluzione della caccia nel nostro Cantone implicherebbe affrontare il più vasto problema della medesima evoluzione del mondo intero. Bisognerebbe parlare degli uomini primitivi che combattevano il mammoth o l'orso delle caverne. Bisognerebbe affrontare il tema dell'uomo che imparò a lottare contro gli animali della terra e delle acque per trarne il necessario sostentamento. Si sa oggi che la scoperta del fuoco fu determinante nel dare via via con il tempo la supremazia all'uomo nell'ambiente in cui viveva. Bisognerebbe allora trattare la tematica del lentissimo processo evolutivo delle armi: dalla clava all'ascia, dalla fionda e dall'arco, fino alle moderne e sofisticate armi dei nostri tempi. Ma qui non s'intendono approfondire questi temi. Il relatore si limiterà ad alcune considerazioni personali di tempi recenti, spingendosi semmai in alcune sue esperienze di qualche anno più addietro. Una prima considerazione di fondo - che non può essere trascurata - è "la passione" per la caccia, che, da sempre, nel nostro Cantone, ha coinvolto un gran numero di cittadini. Una passione in genere tramandata da padre in figlio, quasi fosse contenuta nei cromosomi.

Più realisticamente si deve ritenere che in passato, molto più che oggi-giorno, le attività del genitore riuscivano a trascinare la passione e l'immaginazione del figlio. La presenza in casa, poi, di armi, munizioni e cani da caccia faceva il resto. Oggi però, al di là dei "precedenti" famigliari, ci sono persone che si avvicinano allo sport venatorio per un naturale bisogno di evasione dalla vita quotidiana, intrisa di stress e di complicazioni, per ricercare altre e più genuine soddisfazioni.

E' noto il parere dei protezionisti. Essi affermano che non è necessario un fucile per evadere dalla vita di ogni giorno e, sotto un certo aspetto, non hanno torto. Tuttavia non si può negare che il cacciatore affronta la montagna e la natura in genere con uno spirito più completo anche perché adeguatamente preparato. Vede e gode di più di un normale turista e, se onesto, non disturba maggiormente di certe compagnie domenicali che si recano nei boschi e sui monti senza la minima preparazione.

L'evoluzione della caccia nel nostro Cantone, come d'altronde un po' in tutta l'Europa, è strettamente legata ai mutamenti delle condizioni di vita, allo sviluppo demografico e a quello industriale ed edilizio. Senza risalire troppo negli anni si può affermare che pochi erano i cacciatori prima della seconda guerra mondiale. terminate le ostilità in Europa, la caccia, proprio grazie alle favorevoli condizioni indotte dalla tregua venatoria del periodo bellico, continuò ad essere ricca per diversi anni. Purtroppo chi si era fatta l'illusione di aver trovato il pozzo di S. Patrizio si sbagliava. Il numero crescente di nuove costruzioni sia di carattere industriale che

turistico e la necessità di allargare sia qualitativamente sia quantitativamente la rete stradale cantonale portarono rapidamente (e continuano tutt'ora) ad una forte diminuzione del terreno a disposizione della selvaggina. Se si aggiungono i prosciugamenti, gli interventi con mezzi meccanici e soprattutto chimici sulla natura, l'aumento demografico, la tendenza a visitare la montagna in tutte le stagioni dell'anno, e ad occupare vaste strisce che da valle raggiungono le creste per impianti sportivi, il quadro é chiaro.

Nel contempo, in conseguenza di un tenore di vita certo non migliore dal profilo della sua qualità, ma indubbiamente più agiato per larghi strati della popolazione, le possibilità economiche, hanno permesso a nuovi appassionati dell'arte venatoria di accedervi con maggiore facilità. Intanto le armi miglioravano, la munizione diventava più potente, e nel contempo gli scambi internazionali offrivano nuovi ed interessanti esperienze in altri paesi europei o addirittura in altri continenti. La cinofilia poi faceva il resto, mettendo a disposizione soggetti di alta genealogia e spingendo il cacciatore ad essere sempre più perfezionista anche in questo campo.

Il vecchio equilibrio ticinese che voleva la distinzione tra cacciatori del piano e di montagna, si rompeva via via con gli anni. Da una parte i cacciatori della pianura e della città si trovavano in particolare di fronte a situazioni nuove determinanti un crescente degrado della caccia al piano, vuoi per la rottura di equilibri naturali locali, vuoi perché, anche a livello internazionale, gli inquinamenti e il resto mutavano gradatamente il numero e la qualità della selvaggina di passo, che più non riesce a dare le attese soddisfazioni agli appassionati di questa caccia.

D'altro canto la mentalità della caccia in montagna ha subito una modifica. Se prima nelle valli si avevano solamente cacciatori di caccia alta, ora si hanno anche molti seguaci di S. Uberto che si interessano alla caccia di piuma. Il vecchio "economico" principio secondo cui un volatile non meritava la pur modesta spesa di qualche centesimo per la cartuccia necessaria per abbatterlo, e soprattutto il mantenimento di un cane specifico per un intero anno é caduto. I pointer e i setter hanno preso il posto dei cani pastori. Qua e là sono sorti stand per il tiro al piattello. Il concetto del valore venale della selvaggina ha lasciato il posto al concetto del valore dell'atto venatorio al di là di qualsiasi considerazione economica.

Nel medesimo tempo il cacciatore del piano e della città si é andato sempre più interessando della caccia alta che per ovvi motivi si pratica nelle valli superiori del Cantone.

In tutto questo contesto, per altro espresso in maniera molto succinta, la domanda che viene spontanea é di chiedersi se, e quale futuro avrà la caccia.

Secondo i protezionisti, che affermano di avere al seguito larghi strati di popolazione, l'esistenza stessa dell'arte venatoria é messa in discussione. Secondo i cacciatori, invece, essa non può e non deve morire.

Come é già stato evidenziato prima, i cacciatori ticinesi, tramite le loro associazioni e i loro rappresentanti negli organismi cantonali preposti alla gestione dell'attività venatoria, non hanno mai sottovalutato le problematiche che le mutate situazioni ambientali impongono. La storia dell'ultimo venten-

nio insegna che, spontaneamente, essi hanno saputo imporsi numerose restrizioni, e sacrificare i loro interessi, per portare avanti il discorso più vasto, concreto e oggettivo della caccia. Il ruolo di chi ha scelto questo compito non sempre è stato recepito dagli stessi ambienti venatori, perché non facile e tantomeno popolare. Tuttavia, ed è giusto dirlo anche in questa sede, la stragrande maggioranza dei cacciatori ticinesi ha saputo e voluto imporsi sacrifici di natura qualitativa e quantitativa nel superiore interesse della continuazione dell'esercizio venatorio. Il principio è sempre stato quello di usufruire solamente degli interessi, sforzandosi di mantenere intatto il capitale.

Questo, malgrado gli sforzi, non è sempre stato possibile, ma non per colpa dei cacciatori. Se pensiamo al caso "coturnice", per esempio, constatiamo situazioni nelle quali ben poca importanza ha avuto il piombo delle doppiette.

Il selvatico è in netta riduzione su tutto l'arco alpino, e sta scomparendo anche nei paesi dove non viene più cacciato da molti anni. Secondo un'opinione diffusa, sembra che questa specie stia concludendo il suo ciclo.

E così si potrebbero citare altri casi: il francolino di monte, della famiglia dei tetraonidi, da sempre poco cacciato, che vive nel bosco morfologicamente e biologicamente quasi come cento anni or sono, proibito da circa sessant'anni, e certo non in espansione.

In conclusione di questo capitolo, si può dire che per la caccia, malgrado tutto, ci sia ancora posto sufficiente e che questo spazio sarà definito dalla volontà e dalla capacità dei cacciatori di seguire i tempi, adattandosi a realtà che non possono essere ignorate ed evitando di voler far sopravvivere metodi e sistemi che non trovano più giustificazione alcuna nei tempi attuali.

VARIETA' DELLA CACCIA

Che la caccia sia variata è, a non averne dubbi, un dato di fatto, determinato dalle numerose e diverse specie di selvaggina esistenti, dal loro comportamento differenziato, e dal modo di vivere e di muoversi negli spazi che occupano. Ergo la necessità dell'uomo-cacciatore di adeguare il suo comportamento a seconda dell'animale o dell'uccello prescelto. Ma anche i mezzi da utilizzare cambiano, dal fucile a pallini a quello a palla, dal cane da ferma a quello da seguito ecc.

Forse non è sempre stato così. Anzi è da ritenere che l'uomo primitivo andasse a caccia, punto e basta. La ricerca dell'alimento, infatti, era certamente l'unica vera motivazione del suo confronto con la fauna con cui conviveva.

Ma anche da noi, fatte le dovute proporzioni, il cacciatore di cinquanta anni or sono era sicuramente più polivalente di quello di oggi. La tendenza alla specializzazione, un po' in tutti i campi, fa parte di un modo di comportarsi attuale o comunque di relativa recente divulgazione.

Il relatore ricorda che nei primi anni della sua attività venatoria, che pure risalgono oramai a tanti anni fa, di avere sentito raccontare da vecchi cacciatori di battute in montagna in cui si portavano la doppietta e il fucile a palla, il seguito e il setter. Si cacciava quindi scegliendo l'orario adatto,

o forse anche le giornate opportune, per ogni tipo di selvaggina. Egli stesso, pur non essendo appassionato della lepre (ma ha sempre apprezzato il suono di una bella cacciata che rimbomba da una valle all'altra), ha iniziato spedizioni mettendosi in postazione per la lepre bianca quando ancora era notte e continuato la giornata venatoria con il cane da ferma, alla ricerca di galli e di coturnici fino all'imbrunire.

E' certo che l'aumento dei cacciatori e la diminuzione della selvaggina, ha favorito la specializzazione. Diverse cacce, poi, sono scomparse, vuoi perché proibite da leggi sempre più limitative, vuoi perché l'oggetto della caccia più non esiste, o è diventato molto raro.

Prima della seconda guerra mondiale la caccia era praticata da un numero relativamente ridotto di persone. Inoltre, grazie a un biotopo quasi intatto, essa poteva svolgersi su un arco di possibilità molto vasto. Il passo, per esempio, abbondava anche sul nostro territorio. La montagna poi era valorizzata dalla presenza di alpeggi fiorenti. I grassi pascoli davano sostentamento alla selvaggina e, in particolare, i galli di monte, le coturnici e le lepri bianche abbondavano.

Il declino lento, ma ineluttabile, fu certamente determinato anche dallo spopolamento delle valli, dalle nuove costruzioni residenziali, turistiche e soprattutto industriali; da una rete stradale sempre più fitta e dal consumismo galoppante. Trascurabile, o addirittura nulla, la responsabilità del cacciatore che purtroppo oggi viene additato quale causa di ogni male. Poi gli interventi dell'uomo sulla natura, con mezzi meccanici e soprattutto chimici, nonché lo sfruttamento di intere montagne a scopo turistico. E anche il bosco, un tempo fonte di energia domestica, è stato abbandonato a se stesso ed è andato ad occupare zone una volta destinate all'agricoltura e in particolare all'allevamento del bestiame.

L'estendersi della zona boschiva è all'origine dello sviluppo degli ungulati, soprattutto cervi, caprioli, camosci e più recentemente i cinghiali.

Così queste specie di selvaggina sono andate aumentando di numero, mentre nel contempo calavano, e calano, gli uccelli o comunque gli animali di piccola taglia. Il fatto sembra sia da attribuirsi anche alle capacità che hanno questi grossi mammiferi di meglio adattarsi alle nuove situazioni di inquinamento della flora, dell'atmosfera e dell'acqua.

Di pari passo sono cambiate le "passioni" e negli ultimi 15-20 anni abbiamo assistito a un consistente aumento dei cacciatori interessati alla caccia alta e a una parallela diminuzione dei nembrotti che si dedicano alla caccia bassa. De facto è anche scomparsa la caccia al passo. L'attività venatoria con meta gli uccelli acquatici, poi, è in crisi da molto tempo e interessa ormai pochi appassionati, costretti a valutare in ogni momento la distanza dalla riva, dai canneti, dalle costruzioni, dai natanti, e chi più ne ha più ne metta. La selvaggina cacciabile si riduce in fondo a quelle anatre, ormai stanziali, si può ben affermare domestiche, e nutrite dal pane distribuito dalla mano di pensionati che fanno la loro passeggiata giornaliera sulla riva del lago.

Una varietà di caccia, di vecchia tradizione ticinese, è ora messa in discussione: quella della lepre, che interessa un numero rilevante di seguaci di Diana e che occupa anche un settore cinofilo non indifferente. Certo non è possibile nutrire troppo ottimismo. Dopo anni di importazioni che, bene o

male, hanno mascherato una situazione difficile che certo non è di oggi, il problema va affrontato con realismo.

L'allevamento di soggetti in casa nostra sembra, dopo alterne fasi di ottimismo e di pessimismo, essere il solo, o comunque il migliore dei metodi per ricostituire un patrimonio di orecchiute. Ma altrettanto difficile sarà in futuro, e in caso di successo, gestire con equilibrio e saggezza questo capitale, mantenendolo costante e prelevandone solo gli interessi. Ma una domanda viene ora spontanea: una natura ormai inquinata permetterà questo?

Il nostro Cantone, più di dieci anni or sono, e questo grazie all'iniziativa dei cacciatori e con non pochi sacrifici, ha iniziato la ricerca scientifica su diverse specie. La banca di dati in nostro possesso è uno strumento valido per praticare i necessari interventi. Per gli oggetti di alcune ricerche, già si sono raggiunti risultati importanti.

Noi confidiamo nella scienza, e da essa attendiamo dati concreti per conservare, anche ai nostri figli, il maggior numero di varietà di selvaggina, e quindi di caccia.

CACCIA E AMBIENTE

Già abbiamo avuto modo di affermare in questo rapporto che ben poca influenza ha avuto l'esercizio venatorio nella regolare e continua rarefazione di alcune specie di selvaggina.

È tuttavia opportuno e importante ritornare sull'argomento e riferire di uno studio effettuato tre anni or sono, e riportato integralmente su "Naturopa", la rivista pubblicata dal Consiglio d'Europa di Bruxelles, e in quell'occasione dedicata interamente alla caccia.

Il prelievo venatorio, così ricco di tradizioni secolari in tutta l'Europa, quando opportunamente regolamentato, non solo non danneggia la fauna selvatica, ma costituisce un'importante forma di utilizzo e di conservazione del territorio, soprattutto nell'ambito di strutture e di abitudini che legano i cacciatori a una determinata zona.

Interessante citare il lavoro, già menzionato, fatto da un gruppo di ricercatori americani dell'Università della Florida. Sono stati intervistati 66 associazioni ambientaliste europee su diversi temi ecologici e di politica ambientale con il dichiarato scopo, da parte di scienziati degli Stati Uniti d'America, di verificare quali sono e come vengono interpretati i principali problemi di questo settore in Europa.

I responsabili delle 66 associazioni "verdi" hanno dovuto elencare le principali emergenze ambientali e mettere in ordine di priorità i problemi ritenuti più importanti nei loro rispettivi paesi. Non disponendo di tutti i dettagli dell'inchiesta, si citano le associazioni intervistate in Italia, con la certezza di poter sostenere la similitudine, soprattutto del nord della vicina Repubblica, con il nostro Cantone, segnatamente per quanto concerne la zona montana, unica ad avere mantenuto un habitat che permetta di sperare in un cambiamento di tendenza. Esse sono: Agriturist, Amici della terra, Fondo per l'ambiente, Italia nostra, Lega ambiente, Lipu e WWF. Le 66 associazioni sono quelle accreditate presso il Bureau Européen de l'Environnement (BEE) della Comunità europea a Bruxelles, e appartengono quindi ai 9 paesi della CEE. I risultati riportati in percentuale nella già citata rivista "Naturopa", sono stati

i seguenti (la somma é maggiore di 100 poiché gli intervistati hanno avuto la possibilità di indicare più di un problema):

- piogge acide	32%
- degrado ambientale	25%
- impatto ambientale dei trasporti (strade ecc.)	15%
- smaltimento rifiuti solidi urbani	15%
- bonifiche e sviluppo agricolo	12%
- distruzione foreste (incendi ecc.)	12%
- energia nucleare	11%
- inquinamento del mare e rive	10%
- fonti energetiche tradizionali (petrolio, carbone, ecc.)	9%
- smog	8%
- rifiuti industriali	8%
- protezione fauna selvatica (caccia e bracconaggio)	8%
- protezione habitat selvatici	7%
- altri numerosi problemi	25%

Il commento a questi risultati, provenienti da una ricerca scientifica di indiscusso valore, dovrebbe fare riflettere e soprattutto fare rientrare certe affermazioni che si sentono spesso alle nostre latitudini. A livello europeo la caccia viene indicata, dalle maggiori associazioni ambientaliste dei 9 paesi della CEE, fra i fattori meno importanti nella classifica dei problemi ambientali di preminente interesse. E' giusto rilevare che la caccia é compresa, assieme al bracconaggio, nel problema ben più ampio e importante della protezione della fauna selvatica. La caccia da sola, é lecito pensare, probabilmente non sarebbe neanche stata menzionata. Questa é la dimostrazione indiscutibile e più qualificata di quanto già affermato, e cioè non essere la caccia il principale problema ambientale, come talune associazioni ecologiste tentano di voler imporre, coprendo così, volenti o nolenti, i veri artefici del degrado ambientale, che sono gli inquinamenti di ogni genere.

La serietà e l'onestà delle associazioni ambientaliste della CEE mettono in risalto la pochezza di affermazioni che anche in Ticino ricorrono con una certa frequenza.

Come già detto, in Ticino, grazie alla collaborazione dei cacciatori con le loro associazioni, ed alla lungimiranza dello Stato, da tempo sono state introdotte tutte le limitazioni del caso, portando l'esercizio venatorio all'interno dei limiti che la situazione e i tempi impongono.

LA LEGGE FEDERALE

La precedente legge federale su "la caccia e la protezione degli uccelli", risale al 10 giugno 1925. Essa aveva tuttavia subito alcune modifiche nel tempo e precisamente negli anni 1954, 1959, 1962 e 1971. Le più importanti furono certamente quelle del 1962 che modificarono numerosi articoli che citeremo succintamente:

- l'art. 2, animali considerati selvaggina, e l'art. 4, animali protetti;

- l'art. 7, durata della caccia con il sistema delle licenze e parimenti con il sistema delle riserve;
- l'art. 15, bandite federali;
- l'art. 26, ricerca sugli animali che vivono allo stato selvatico, e l'art. 28, istruzione e educazione della gioventù su tali animali;
- l'art. 32, sorveglianza della Confederazione affinché la selvaggina sia conservata in numero adeguato alle condizioni locali e l'art. 36 polizia della caccia;
- l'art. 43, uso e mezzi illeciti, armi o altri sistemi nell'esercizio venatorio, nonché sempre in questo ambito, l'art. 47, importazione, vendita e acquisto di mezzi illeciti, tagliuole e armi da tiro, costruite in maniera da poter essere facilmente nascoste, per la pratica della caccia; e altre modifiche ancora.

Abbiamo citato questi cambiamenti per dimostrare che la problematica è stata affrontata nel corso degli anni e che, senza arrivare a una nuova legge, si sono via via introdotti dei correttivi come l'evoluzione dei tempi richiedeva.

La necessità di un sostanziale rifacimento della normativa federale si faceva tuttavia sempre più evidente. Così, nel dicembre 1979, il Consiglio federale mise in consultazione due avamprogetti. Il primo, noto come progetto giallo; il secondo come progetto rosa. La definizione cromatica era da attribuire semplicemente alla carta usata per la stampa, che distingueva i due fascicoli.

La consultazione fu lunga e laboriosa. Il Dipartimento competente del nostro Cantone interpellò tutti gli enti interessati. Le due proposte si distinguevano perché l'avamprogetto no. 1 era molto dettagliato e attribuiva ampi poteri alla Confederazione, mentre l'avamprogetto no. 2 - chiamato anche "legge quadro ridotta" - lasciava vaste possibilità decisionali ai Cantoni.

La scelta cadde, per l'intera Confederazione, sulla proposta no. 2 e non poteva essere altrimenti. La nuova legge la rispettò entro limiti che all'inizio apparvero ragionevoli.

Il potere ultimo fu tuttavia riservato al Consiglio federale in quasi tutti i campi. Questo accentramento fu ancora più esplicito dopo l'emanazione dell'Ordinanza federale sulla caccia avvenuta nel 1988. Questa Ordinanza, come esplicitamente affermato nel commentario, si basa su due presupposti: la protezione e la conservazione delle specie sono di competenza della Confederazione; la regolamentazione della caccia spetta invece ai Cantoni.

E' subito apparso evidente che Berna, se pur in maniera indiretta, avrebbe potuto influire sulla caccia in genere, a conferma di un potere centrale che, in barba al federalismo, non tiene in considerazione più di quel tanto gli usi, i costumi e le peculiarità delle diverse regioni. Così, senza analizzare tutta l'Ordinanza federale, perché in questa sede non sembra né opportuno né necessario, si ricorda il caso delle lepri.

La già citata Ordinanza del 29 febbraio 1988 tratta il problema all'art. 8 (messa in libertà di animali). Al paragrafo 3 si afferma che per la messa in libertà di animali di specie indigene in Svizzera va provato che:

- a) esiste un biotopo abbastanza grande adatto alla specie;
- b) sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;

c) non ne deriva pregiudizio per la salvaguardia della diversità delle specie, e per le peculiarità genetiche, e nemmeno per l'agricoltura e per la selvicoltura.

Al momento della consultazione questo articolo aveva suscitato non poche discussioni. Infatti, già a quel momento, si era paventato un dirigismo confederale sulle importazioni di selvaggina. Così lo Stato del Cantone Ticino, d'accordo con le associazioni venatorie, aveva fatto notare come da noi l'esperienza del ripopolamento, segnatamente delle lepri di cattura provenienti soprattutto dall'Ungheria, fosse ormai una componente inscindibile della caccia a questo selvatico.

Purtroppo, dopo promesse verbali, rimaste tali, già lo scorso anno è arrivato il blocco totale delle importazioni. Per la verità furono giustificate anche da motivazioni di ordine sanitario. Così la situazione è precipitata e, quest'anno, è stato giocoforza chiudere la caccia all'orecchiuta, con palese disappunto di un'intera categoria che vede in forse anche il futuro della cinofilia del settore. Non va dimenticato che in Ticino esiste un organizzato Club del segugio, affiliato alla più grande e conosciuta associazione svizzera di appassionati dei cani da seguito.

La cosa ha fatto discutere e farà discutere ancora a lungo.

Va detto che lo Stato ha dimostrato sensibilità per questo problema, e il Direttore del Dipartimento dell'economia pubblica on. Respini, ha fatto e sta facendo di tutto per ottenere almeno la possibilità di ripopolare le bandite dalle quali potrebbero poi diffondersi lepri verso altri comprensori.

LA LEGGE CANTONALE

La necessità di una nuova normativa per la caccia in Ticino deriva dall'approvazione della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, avvenuta il 20 gennaio 1986. Già ho parlato dell'iter che ha preceduto questo lavoro e della sua conclusione de jure e de facto con la pubblicazione dell'Ordinanza federale, all'inizio del 1988.

Ai Cantoni era dato un termine di 5 anni per adeguarsi, fermo restando che certi concetti basilari dovevano venire introdotti immediatamente. Pensiamo in particolare all'apertura della caccia al gallo di monte maschio che, con la nuova normativa, doveva, senza eccezioni, essere fissato al 16 di ottobre.

Al di là di questa e altre novità da far rispettare con effetto immediato, la nuova legge cantonale deve rispettare il concetto della legge quadro federale. In poche parole essa può essere più restrittiva ma non più larga.

Le vecchie normative non apparivano più in grado di garantire un esercizio adeguato della caccia, come non erano più in grado di fornire una sufficiente protezione alla selvaggina, nonché al biotopo, che rappresenta la premessa per la sopravvivenza della selvaggina stessa.

Così la nuova legge federale non parla più di periodi di caccia ma di periodi di protezione. I Cantoni devono stabilire le aperture e le chiusure delle attività venatorie, tenendo conto di questi periodi di protezione durante i quali la selvaggina deve essere lasciata tranquilla. La caccia deve essere praticata, tenendo conto delle esigenze dell'ambiente, e come attività regolatrice di squilibri che possono prodursi in mancanza

di adeguati interventi. Lo sviluppo inadeguato (leggi esagerato) di certe specie di selvaggina, può portare a malattie e, paradossalmente, trasformare la protezione in un danno, sia per la specie stessa, sia per l'agricoltura e la selvicoltura. Gli esempi sono noti. Le colonie di stambecchi, protetti dalla legge federale, devono essere regolate con una caccia speciale. I cervi, il cui numero è andato aumentando anche per la continua estensione del bosco, provocano danni notevoli nei vigneti e nelle giovani piantagioni. Più recentemente lo sviluppo del cinghiale nel Malcantone ha portato a cifre molto elevate i danni che il Cantone deve risarcire ai contadini, agli agricoltori e ai proprietari di colture in genere. La legge cantonale, quindi, nel rispetto di quella quadro federale, deve dare la base legale per l'esercizio venatorio. Essa deve nel contempo tenere conto delle esigenze locali. La prima legge cantonale risale al 1903. Ne sono seguite molte e ognuna - è giusto rilevarlo - ha dovuto rispondere alle esigenze delle varie epoche. Il concetto dell'habitat e del biotopo specifico per ogni specie è recente. Questo interesse, diventato poi studio scientifico, si è reso indispensabile con il deterioramento dell'ambiente. Un fatto, come già fatto notare in questo rapporto, del tutto estraneo all'attività venatoria.

Il Ticino è un piccolo paese con una grande tradizione di caccia. Una tradizione che da sempre ha coinvolto il ricco e il povero. Questo implica il sistema della licenza ed esclude quello della riserva, più consoni agli usi ed ai costumi del nord. I cacciatori sono oltre 4'000 e molti staccano più di una patente, a dimostrazione dell'interesse per più varietà di caccia come trattato in uno specifico capitolo all'inizio di questo rapporto.

Si è ricordato più sopra che la prima legge cantonale risale al 1903.

Prima di questa data faceva stato la legge federale. Da una patente di caccia rilasciata per l'anno 1893 dal Comune di Aranno e vistata dal giudice di pace del Circolo di Breno è interessante constatare come ci fosse, a quel momento, una vera autonomia comunale controllata peraltro dalla Giudicatura di pace che, a quel tempo, rivestiva una notevole importanza.

La patente costava fr. 6.--; a questa spesa si aggiungevano fr. 0.20 per la tassa del visto del giudice. Oltre alle avvertenze, il libretto della patente è corredato dal testo totale della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 17 settembre 1875 e dal Regolamento cantonale sulla caccia del 28 luglio 1876. La menzionata patente è dotata dell'elenco delle diverse specie di uccelli - con il corrispondente nome volgare - poste sotto la protezione della Confederazione e delle quali è proibita in ogni tempo la presa, l'uccisione e la posta in vendita (art. 17 della legge federale del 17 settembre 1875).

Il prezioso libello termina con l'"Estratto del regolamento federale 11 agosto 1891 sui circuiti di bandita o distretti franchi per la selvaggina di montagna.

Le due bandite federali ticinesi non erano quelle attuali, ma la Bandita Bedretto e la Bandita Verzasca, per le quali era annessa una cartina 1:100'000.

A titolo di documentazione qui sotto le fotocopie di alcune pagine della citata licenza di caccia.


N° *5* DISTRETTO DI *Lugano*
 La Municipalità di *Aranno*
 Vista l'istanza del Signor *Monti Paolo*
 in data *3 Agosto 1893*
 DICHIARA
 di rilasciare la presente PATENTE DA CACCIA per
 l'anno 1893, portante il N° generale *553*
 al Signor *Paolo Monti*
 nato il *26 ottobre 1864* *Aranno*
 domiciliato a *Aranno* figlio del *Paolo*
Calvitta di condizione *agiatata*
 possedendo il medesimo i requisiti di legge, ed avendone
 adempite le condizioni prescritte.
 Dato a *Aranno* il *4 settembre 1893*

PER LA MUNICIPALITÀ
 Il Sindaco-Presidente:
Paolo Monti

Il Segretario:
Paolo Brambilla



Le generalità del titolare della
 patente, signor Paolo Monti di
 Aranno, di condizione "agiata"



L'elegante frontespizio della
 patente di oltre 100 anni fa

CONNOTATI PERSONALI

Età, anni *43*

Statura *alta*

Capelli *castani*

Occhi *castani*

Faccia *ovale*

Barba *castana*

Segni particolari

Firma del Patentato

IL GIUDICE DI PACE

del Circolo di *Breno*

Esaminata la dichiarazione della lodevole Municipalità di *Breno* e constatato che sono adempite da parte del patentato, signor *Barba* le condizioni di legge, accorda il proprio Visto alla concessione della presente Patente.

Dato a *Breno* il *21* *1893*

Il Giudice di Pace:
Luigi Segio

Percepita la tassa del Visto in Cent. 20.

I connotati personali del signor Monti e il nulla osta del Giudice di pace del Circolo di Breno al quale era data l'incombenza del controllo

Legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli

(del 17 settembre 1875)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

In esecuzione dell'art. 25 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 sull'esercizio della caccia, la conservazione del selvaggiume nelle montagne e la protezione degli uccelli utili;

Visto un messaggio del Consiglio Federale del 26 maggio 1875,

DECRETA:

I. Disposizioni generali.

Art. 1. Ogni Cantone è in dovere di regolare sul suo territorio la caccia con leggi e regolamenti in consonanza colla presente legge, e a farla proteggere per l'azione dei poteri competenti.

Art. 2. Ogni svizzero che è in possesso di una licenza da caccin cantonale, è autorizzato all'esercizio della caccia sul territorio del rispettivo Cantone, riservate le disposizioni dell'art. 24.

I Cantoni possono permettere la caccia anche ad esteri domiciliati.

Art. 3. Spetta alle legislazioni cantonali il determinare il sistema d'esercizio della caccia in ciascun Cantone, riservati però sempre i dispositivi della legge federale.

Art. 4. Le Autorità cantonali sono in diritto di or-

Regolamento d'esecuzione per la legge sulla caccia

(del 12 aprile 1876)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Sulla proposta del suo Dipartimento dell'Interno,

RISOLVE:

Art. 1. I Cantoni sono invitati ad emanare, in via di legge o di regolamento, quelle norme che si richiedono per l'esecuzione della legge federale del 17 settembre 1875, o del presente regolamento sulla caccia. Queste norme regoleranno segualmente il sistema col quale nel rispettivo Cantone vuol essere esercitata la caccia, come pure quanto concerne la caccia dei palmipedi sui laghi. (Art. 3 e 9 della legge).

Le leggi e i regolamenti cantonali saranno comunicati al Consiglio federale per il 1° agosto venturo onde essere approvati.

Le prescrizioni cantonali attuali, che non sono in armonia colla legge federale e col presente regolamento, restano di pieno diritto abrogate.

Art. 2. Le licenze cantonali volute per l'esercizio della caccia dovranno contenere:

a) L'esatta designazione della persona a cui la licenza è data;

b) La designazione del genere di caccia per cui la licenza è valevole (per esempio: selvaggina di montagna, caccia generale, caccia d'uccelli).

Laddove la caccia sia affittata per Circonfandi, gli affittuari dovranno munirsi di atti d'autorizzazione di un consimile tenore.

Art. 3. Oltretutto, ogni cacciatore dovrà, insieme colla licenza da caccia, ricevere: la legge federale sulla caccia; i regolamenti federali d'esecuzione e i regolamenti del rispettivo Cantone; e una indicazione

In mancanza di una legge cantonale, faceva stato la Legge federale nonché il suo Regolamento di esecuzione (sempre federale)

Regolamento cantonale sulla Caccia

(28 luglio 1876)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Visto la legge federale 17 settembre 1875 su la caccia e la protezione degli uccelli, ed il relativo regolamento federale di esecuzione 12 aprile 1876; Visto il legislativo decreto 8 maggio 1876,

DECRETA:

Art. 1. Ogni sorta di caccia di volatili e quadrupedi viene, d'ora innanzi, esclusivamente esercitata con arma da fuoco, e resta di conseguenza vietato, senza riserva alcuna, su tutto il territorio del Cantone, ogni altro modo di caccia con reti, roccoli, rine, chiami, mude, canterelle, zimbelli, civette, vischio, lacci, archetti, trappole e tant'altri simili ordigni di distruzione.

La caccia si apre col primo settembre o si chiude col quindicesi dicembre, inclusivamente, d'ogni anno, ad eccezione di quella per i camosci, cervi, caprioli e marmotte, che è limitata al solo mese di settembre.

§. La caccia dei palmipedi sui laghi è oggetto di speciale regolamento.

Art. 2. È sempre vietato, anche durante il tempo di caccia:

1. Il cacciare o prendere selvaggina senza licenza;
2. Il cacciare nei circuiti posti in bandita;
3. L'uccidere o il pigliare selvatici posti sotto la protezione della Confederazione (art. 17 della legge federale 17 settembre 1875);
4. Il far uso per la caccia di ordigni vietati, o di veleni, o di fucili scattanti da sé, o di proiettili esplodenti, o di armi a ripetizione;

stretta loro responsabilità, il rilasciare la patente da caccia:

» d) al minore di anni 18;

» f) agli individui maggiori di anni 18 e minori di anni 20, che non producono l'annuenza scritta del genitore o del curatore, responsabili per le eventuali contravvenzioni e danni ».

2°. Il Consiglio di Stato è incaricato di pubblicare la presente legge, e di fissare l'epoca della sua entrata in vigore.

Bellinzona, 15 maggio 1885.

(Seguono le firme).

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

con sua risoluzione 19 agosto N° 7,400

A sensi dell'art. 5 del Regolamento cantonale ha approvato il presente modulo di PATENTE DA CACCIA.

In relazione poi a quanto è disposto dal decreto federale 4 agosto 1876 sui *distretti frauchi*, ha fatto incarico al Dipartimento delle Finanze di predisporre un progetto di ordinanza per dare esecuzione a quanto vi è in esso prescritto agli art. 4 e 5.



Al posto della Legge esisteva comunque un Regolamento cantonale della caccia emanato dal Consiglio di Stato. Interessante il dettaglio dell'ultima pagina con la riproduzione di una quaglia (ora da noi scomparsa completamente)

ELENCO

DELLE

DIVERSE SPECIE DI UCCELLI

col corrispondente nome volgare

che sono poste

sotto la protezione della Confederazione

e delle quali

è proibita in ogni tempo la presa,
uccisione, e posta in vendita.

(Art. 17 della legge federale 17 settembre 1875).

GENERE	SPECIE NOME TECNICO	NOME CORRISPONDENTE	
		ITALIANO	VOLGARE
Rondini	Hirundo rupestris	Rondine montana	Darden
	Cypselus alpinus	Rondine di mare	Rondon bianc de montagna
Muscicape	» murarius	Rondone	Rondon, martinett, sbirr, ondron
	Muscicapa grisola	Boccalepre	Alett, grisettin, alin, stuse, stellin,
	» albicollis	Balia	Alett, fringuellina
Motacille	» luctuosa	Balia nera	Alett, fringuellina
	Motacilla alba	Ballerina	Balerotta, fratina, ballerina, pa- storella, covai (dretta)
	Boarula	Cutrettola	Ballerina, boarina, tremacoa, gial-
P a s s e r a c c i .			
Alodole	Alauda arvensis	Panterana	Lodola
	Sturnus vulgaris	Sturno	Stornell
Tordi	Turdus viscivorus	Tordella	Dress
	» musicus	Tordo bottaccio	Dord
	» iliacus	» sassello	Zuff, ziif
	» torquatus	Merlo a petto bianco	Merlo de montagna, alpadig
	» merula	Merlo	Merlo
	» saxatilis	Codirossone	Corossolon
	» Cyaneus	Pàssera solitaria	Pàssara solitaria

A dimostrazione della completezza e serietà del documento l'elenco delle diverse specie protette; esso si svolge su ben 6 pagine

Estratto del Regolamento federale 11 agosto 1891 sui cir-
cui di bandita o distretti franchi per la selvaggina
di montagna.

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Sulla proposta del suo Dipartimento dell'Industria
e dell'Agricoltura;

In esecuzione dell'art. 15 della legge federale del
17 settembre 1875 sulla caccia e la protezione degli
uccelli;

Considerando che il terzo periodo di cinque anni
fissato per la protezione della selvaggina nelle ban-
dite sta per spirare;

E visto che nel lemma 3° del detto art. 15 è statuito
che ad ogni periodo di cinque anni le circoscrizioni
delle bandite debbano per quanto è possibile venir
sottoposte ad una modificazione;

Sentito in proposito il parere dei Cantoni inte-
ressati,

DECRETA:

Art. 1. Cominciando dal 1° settembre 1891, per la
durata di cinque anni, la circoscrizione delle ban-
dite (distretti franchi) previsto dall'articolo 15 della
legge federale sulla caccia e protezione degli uccelli,
è stabilita come segue:

XI. Cantone del Ticino.

Bandita 1ª: Bodrèto.

(*Vecchia bandita del Grotardo ridotta*).

Limiti: Il Ticino da dove vi entra il torrente del-
l'Alpe « Ross » salendo sino al passo della Nufenen
al confine vallesano, lungo questo confine sino al
Pizzo di Pesciora e di qui seguendo il confine urno
sino al Piz Lucendro; di qui al Passo del Lucendro
e al torrente che nasce sull'Alpe « a Ross dentro »;

e seguendo questo torrente sino al punto dove si
getta nel Ticino.

Bandita 2ª: Verzasca.

(*La vecchia bandita Verzasca-Lecentina ridotta*).

Limiti: Da Brione lungo la Verzasca verso Sonogno,
poi seguendo il fiume nella Val Vigonesso, varcando
il passo (n. 2319) superiormente all'alpe Pradaja per
ridiscendere in Val Campala; poi nel fondo della Val
Prato nella Val Broglio; di qui seguendo il corso
della Maggia sino al confluente di questo fiume col
torrente che scende da Val Cocco, poi risalendo per
questa Valle sino al Passo Forcarello, al di là, tra-
versando il prossimo burrono, al fondo di Val d'Os-
sola e per questa Valle sino a Brione.

..... omisiss

Art. 4. Ai rispettivi Cantoni incombe di nominare
e stipendiare per ciascuna bandita, secondo l'esten-
sione della medesima, almeno da uno a tre guarda-
caccia, aggiungendo loro anche, ove divenga neces-
sario, temporaneamente degli aiutanti.

La nomina dei guardacaccia vuol sempre essere
comunicata per l'approvazione, al Dipartimento fe-
derale dell'Industria e dell'Agricoltura, il quale farà
avere alle rispettive Autorità cantonali la necessaria
istruzione di servizio per guardacaccia.

I Cantoni hanno la facoltà di commettere ai guar-
dacaccia anche la sorveglianza delle acque pescarecce
che si trovano entro i limiti ed in contatto della ban-
dita rispettiva.

Art. 5. I Cantoni sono incaricati della sorveglianza
delle bandite in generale, non meno che di quella del
servizio delle guardie; sul che essi rassegnano ogni
anno un rapporto al Dipartimento federale dell'In-
dustria e dell'Agricoltura.

Art. 6. Le bandite o parti di esse, state sin qui in
attività e delle quali ora, per effetto del presente re-
golamento, vien ritirato il bando, non sono perciò più
sottoposte se non ai dispositivi generali della legge
sulla caccia, oppure a quelle che i Cantoni, in virtù

dell'art. 10 della legge federale su la caccia e la pro-
tezione degli uccelli, troveranno conveniente di sta-
bilitare.

Art. 7. È lasciato al buon volere dei rispettivi Can-
toni di prendere, a norma delle circostanze, le misure
necessarie per la maggior possibile conservazione
della selvaggina nelle bandite di cui viene ad essere
levato il bando.



Quotora si volesse continuare a mantenere in
queste bandite un guardio per la selvaggina, la Con-
federazione non concorre più a sopportarne le spese.

Art. 8. In quelle vecchie bandite e nelle parti di
esse che restano chiuse alla caccia per i cinque anni
successivi, si potrà, nell'interesse del miglioramento
della selvaggina, fare uno spazzamento dei vecchi ca-
mosci maschi e femmine e dei vecchi urogalli e galli
di montagna a coda forcuta, come anche delle mar-
molle quando questo reanno rilevanti danni nelle pa-
sture alpine. Però lo spazzamento non può aver luogo
che coll'autorizzazione espressa del Dipartimento fe-
derale dell'Industria e dell'Agricoltura, nè altrimenti
che secondo le prescrizioni speciali del medesimo.

Art. 9. Pel presente regolamento resta abrogato
quello del 16 luglio 1886 (Raccolta ufficiale, nuova
serie, volume IX, pag. 76) e la modificazione del me-
desimo, del 4 maggio 1888 (Raccolta ufficiale, nuova
serie, volume X, pag. 53).

..... omisiss

Le tassative norme federali sui "Distretti franchi" oggi detti bandite federali



Le due bandite federali imposte a quel momento dalla Confederazione in Val Bedretto e in Val Verzasca. Le bandite federali sono ancora oggi due e precisamente nel Campo Tencia e nella Greina

E' certamente interessante constatare la completezza della patente che risale praticamente a un secolo fa. Segno evidente dell'importanza che veniva attribuita alla fattispecie già a quel momento.

La patente in questione contava ben 35 pagine; anche questo é da tenere in considerazione.

Infatti oggigiorno siamo soliti criticare l'eccesso di normative, di decreti, di regolamenti che una persona deve leggere (e studiare) prima di affrontare la pratica venatoria. Già un secolo fa il cacciatore serio era tenuto a prendere atto dei permessi e dei divieti, i quali, addirittura, venivano rilegati con la licenza di caccia e seguivano quindi il cacciatore anche sul terreno.

Prima si é parlato di circa 4'000 cacciatori nel Ticino; qui sotto riportiamo uno specchietto con il numero di cacciatori e di patenti negli ultimi anni.

EVOLUZIONE PATENTI CACCIATORI

Distretto	Categoria patenti			Tot. patenti
	I	III	IV	
Mendrisio	91 (76)	320 (409)	2 (3)	413 (488)
Lugano	412 (379)	849 (933)	9 (7)	1270 (1319)
Locarno	371 (349)	319 (344)	16 (16)	706 (708)
Vallemaggia	166 (173)	56 (63)	2 (2)	224 (234)
Bellinzona	283 (268)	235 (253)	2 (3)	520 (524)
Riviera	150 (148)	101 (118)	- (-)	251 (266)
Blenio	164 (157)	79 (93)	- (-)	243 (250)
Leventina	175 (173)	105 (113)	1 (-)	281 (286)
non domiciliati	16 (15)	4 (4)	- (-)	20 (19)
stranieri	17 (17)	14 (17)	- (-)	32 (34)
Totale	1845 (1755)	2083 (2347)	32 (31)	3060 (4133)

Anno	Categoria patenti				Tot. patenti	Tot. cacciatori
	I	II	III	IV		
1975	1219	206	3847	19	4931	4024
1976	1257	240	3451	16	4964	4064
1977	1246	233	3274	24	4777	3879
1978	1273	263	3060	38	4634	3684
1979	1385	313	3071	31	4800	3724
1980	1322	356	2893	34	4605	3532
1981	1422	487	2780	39	4728	3482
1982	1372	-	2456	37	3955	3238
1983	1479	-	2560	37	4076	3274
1984	1596	-	2513	25	4134	3300
1985	1699	-	2490	26	4215	3316
1986	1652	-	2404	30	4086	3210
1987	1705	-	2414	29	4148	3221
1988	1755	-	2347	31	4133	3178
1989	1845	-	2083	32	3960 - 173	3034 - 143

In base alla legge federale, il Cantone, oltre a svolgere i compiti già accennati, deve disciplinare e pianificare la caccia, proteggendo le specie minacciate e gli spazi vitali. Deve provvedere a un'efficace sorveglianza e tenere la statistica dei capi uccisi e degli effettivi presenti sul territorio.

Ecco uno specchietto con la selvaggina uccisa, suddivisa per specie e per anno. Le statistiche degli effettivi sono ovviamente più difficili. Esse sono attualmente allestite da specialisti che fanno i loro rilievi scegliendo momenti diversi dell'anno, il che permette di seguire lo sviluppo delle famiglie e delle covate.

STATISTICA SELVAGGINA SECONDO I FOGLI DI CONTROLLO

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
CERVI	27	128	82	114	191	263	233	225	244	249
CAMOSCI	588	637	658	759	920	840	891	894	1040	1087
CAPRIOLI	---	187	---	170	7	184	8	277	---	333
MARMOTTE	536	---	533	---	588	---	604	---	718	---
LEPRI COMUNI	733	870	881	812	959	724	940	1021	1051	157
LEPRI VARIABILI	186	266	199	218	168	136	186	186	187	33
CONIGLI SELVATICI	384	693	460	366	442	266	289	191	167	96
VOLPI	176	165	187	199	127	193	208	186	153	171
TASSI	34	41	44	48	61	39	63	77	53	52
FAINE	13	17	23	29	49	29	30	33	40	33
MARTORE	12	11	12	7	10	8	2	13	1	5
DONNOLE	1	5	1	2	1	1	1	1	1	---
ERMELLINI	1	---	---	---	1	---	---	1	---	---
GATTI INSELVAT.	13	5	7	17	6	8	11	9	3	5
CINGHIALI									152	74

FAGIANI DI MONTE	208	219	318	540	458	442	482	434	406	528
FAGIANI COMUNI	1100	1118	1268	1428	1494	1315	1608	1767	1783	1477
COTURNICI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PERNICI D. NEVI	84	85	79	182	151	224	205	167	173	155
BECACCE	1061	752	795	1329	1016	906	1148	1002	1717	767
BECACCINI	28	25	60	20	33	19	1	12	---	---
ANITRE	412	354	431	206	412	487	427	406	203	356
FOLAGHE	20	158	38	---	19	23	56	28	1	---
STARNE	72	22	6	20	---	---	2	6	---	---
QUAGLIE	2	7	2	---	3	3	2	2	---	---
PICCIONI SELVAT.	81	60	40	236	89	111	139	176	68	48
GHIANDAIE	547	652	621	665	983	1157	1217	957	540	1026
PASSERI	191	107	40	87	162	265	---	56	20	---
ALTRI UCCELLI	162	521	524	604	346	628	289	173	145	168

Il Cantone deve parimenti:

- organizzare i corsi di istruzione e prevedere gli esami di abilitazione;
- disciplinare l'iter per le autorizzazioni a tenere animali in cattività;
- delimitare le bandite;
- adottare misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina;
- informare la popolazione, anche tramite la scuola, sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione;
- disciplinare il controllo dell'avvenuta stipulazione di una assicurazione RC per ogni singolo cacciatore;
- allestire le procedure di accertamento, di denuncia e di adozione di misure per delitti e contravvenzioni;
- stabilire le norme per la perquisizione di locali o installazioni, nonché le norme di sequestro;
- definire la procedura di risarcimento dei danni causati da un delitto di caccia o da una contravvenzione, subiti dal Cantone o eventualmente da un Comune.

Ecco, senza pretendere di averli elencati tutti, questi sono i punti che andavano ripresi ed evidenziati nella nuova legge cantonale.

Essa ha coinvolto:

- Dipartimenti cantonali: dell'interno, di polizia, della pubblica educazione, dell'ambiente, delle finanze, l'ispettorato delle finanze e la sezione del personale dello Stato
- FACTI, Federazione cantonale cacciatori ticinesi, Tesserete
- UCAV, Unione cantonale associazione venatorie, Lugano
- WWF, Sezione Svizzera Italiana, Lugano
- Lega Svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino, Lugano
- Unione contadini ticinesi, Bellinzona
- Associazione guardiacaccia e pesca cantonale, c/o Presidente sig. Emilio Pedrini, Airolo
- Direzione delle dogane, Lugano
- Procura pubblica sopracenerina, Bellinzona
- Procura pubblica sottocenerina, Lugano

Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento dell'economia pubblica, ha nominato un gruppo di lavoro, scegliendo quale coordinatore l'ex veterinario cantonale dott. Sergio Postizzi. La Commissione comprendeva, oltre ai rappresentanti dei cacciatori, i protezionisti, i rappresentanti dei contadini, dei forestali, esperti delle scienze naturali, giuristi, in più, naturalmente, i funzionari dell'Ufficio caccia e pesca. Grazie al lavoro di tutti ma, bisogna riconoscerlo, in particolare del coordinatore che ha saputo condurre l'attività commissionale in maniera dinamica e costruttiva, il 13 febbraio 1990 appariva il messaggio no. 3565 e il progetto della nuova legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del Cantone Ticino.

I LAVORI COMMISSIONALI

La proposta del Dipartimento dell'economia pubblica é stata oggetto di attento esame da parte della Commissione della legislazione del Gran Consiglio.

Va anzi detto che i commissari hanno dimostrato molto interesse non solo per l'attività venatoria e per le normative destinate a regolarla, bensì anche per le problematiche della natura, degli habitat e dei biotopi nei quali questa attività si svolge.

La sensibilità verso la protezione dell'ambiente, della fauna e della flora, ha contribuito alla scelta di soluzioni adeguate ai tempi. Nel contempo si é ribadita la validità di un'attività venatoria consona alle possibilità offerte nel nostro Cantone. Fondamentalmente il progetto é stato accettato. Poche sono le modifiche apportate, tutte votate dopo lunga e approfondita discussione. Questi cambiamenti verranno commentati ai singoli articoli.

I concetti basilari della nuova legge sono stati accettati a cominciare dallo "Scopo", di cui all'art. 1, dove viene definita la necessità di tenere conto delle condizioni locali.

Un pilastro di indubbia importanza é dato dal concetto della pianificazione dell'esercizio della caccia; un altro é costituito dalla preoccupazione di prevedere la formazione e l'aggiornamento degli agenti della polizia della caccia.

Qualche giurista potrebbe obiettare che la legge non definisce le specie cacciabili. Esse sono stabilite dal decreto di applicazione emanato di anno in anno e di competenza del Consiglio di Stato (art. 9).

Sembrerebbe giusto (soprattutto giuridicamente a detta di qualcuno), che sia le specie cacciabili, sia quelle protette venissero fissate chiaramente nella legge di competenza del Gran Consiglio.

La scelta del Consiglio di Stato, ratificata dalla Commissione, non é tuttavia casuale. Con questo sistema si é voluto permettere una migliore e piú dinamica adattabilità in caso di necessità. D'altra parte le proposte per la selvaggina cacciabile e la loro attribuzione alle singole categorie avvengono sì da parte del Consiglio di Stato, tuttavia esse sono sottoposte al vaglio della Commissione consultiva, il che assicura anche il coinvolgimento e il contributo qualificato degli ambienti interessati, escludendo una decisione verticista che male sarebbe accolta dalla base.

Al legislativo, per contro, é riservata la competenza in materia di protezione (art. 23). In tale ambito la salvaguardia, prevista dalla legge federale, é stata estesa a diverse specie, la cui caccia non é di per sé vietata sul territorio della Confederazione.

Filo conduttore é stato il rispetto delle norme fissate dalla legge federale del 20 giugno 1986, completata dal messaggio del Consiglio federale del 27 luglio 1983.

Essendo il concetto fondamentale espresso dalla legislazione federale imperniato sull'equilibrata convivenza dell'esercizio della caccia con la protezione degli animali allo stato selvatico, la legge, tenendone conto, ha armonizzato le non facili condizioni venatorie e protettive alle particolari condizioni ticinesi. La legge é stata fatta in modo, o perlomeno si é fatto il possibile, affinché il testo risulti di facile

comprensione per tutti: cacciatori, ecologisti e servizi amministrativi.

Il principio della delega al Consiglio di Stato ha fatto sorgere anche qualche discussione, tuttavia come già detto sopra, la presenza di una qualificata Commissione consultiva cantonale assicura scelte oculate.

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1 - Scopo

Due sono i concetti nuovi di questo articolo: la promozione della ricerca scientifica e dell'informazione sui mammiferi e sugli uccelli viventi allo stato selvatico e la pianificazione dell'esercizio della caccia, ripresa poi all'art. 4, in maniera più dettagliata.

Articolo 2 - Norme esecutive

Seguendo una prassi già utilizzata in altre leggi, non si parla di Dipartimento dell'economia pubblica (attuale responsabile della caccia e della pesca), ma di Dipartimento competente. Con questo non si esclude la possibilità di cambiare qualcosa a livello di responsabilità dipartimentali. Determinante è stato il fatto che due Cantoni, Vallese e Grigioni, con peculiarità molto vicine alle nostre, attribuiscono questo settore al Dipartimento di polizia.

Articolo 3 - Definizione

Il concetto è stato allargato. L'atto di cacciare viene ora interpretato in maniera più ampia. La cosa è da attribuire a problematiche di tipo assicurativo e più semplicemente di interpretazione della completezza dell'atto venatorio.

E' certamente interessante citare, anche se avvenuta in Italia, una decisione della Corte di cassazione (Sezione civile) che ha coperto con un'importante sentenza dell'11.7.1985, il vuoto o perlomeno i dubbi interpretativi esistenti in materia di validità assicurativa durante le cosiddette attività preparatorie dell'esercizio venatorio e il trasferimento delle armi. Questa decisione, e certamente ne esistono altre che non ci sono note, ha comunque servito non soltanto a chiarire le responsabilità assicurative, ma per quanto concerne questo articolo, a stabilire quando ha inizio e quando finisce l'atto venatorio. Il Magistrato della vicina Repubblica afferma che l'esercizio della caccia comprende non solo l'attività di ricerca, cattura e uccisione della selvaggina, ma anche ogni altra attività di preliminare organizzazione dei mezzi diretti a questo fine e, quindi, pure il trasferimento di armi anche sui mezzi di locomozione verso il luogo prestabilito per esercitare la caccia.

Articolo 4 - Pianificazione della caccia

Già è stato detto che questo è uno dei pilastri portanti della nuova legge sulla caccia. Le popolazioni di selvaggina debbono convivere in un sano equilibrio biologico, sia di fronte all'

ambiente che occupano, sia nella struttura delle colonie (miglioramento genetico, età, sesso). Da qui la necessità di regolari e seri censimenti e la conseguente ricerca scientifica sui dati rilevati. La legge federale garantisce un sussidio della Confederazione. Tuttavia da noi, dove la ricerca scientifica è in atto da molti anni, sostanziale è risultata e risulta la partecipazione dei cacciatori, sia per la collaborazione pratica nei censimenti e nel presentare la selvaggina uccisa, sia per l'importante partecipazione economica tramite lo speciale fondo di ripopolamento che nel nuovo testo ha preso il nome di fondo di intervento.

Articolo 5 - Patente

Resta, e non poteva essere altrimenti, il sistema della "patente". La popolarità della caccia in Ticino e la forte tradizione non hanno permesso di mettere in discussione un eventuale passaggio al sistema delle "riserve", più consono a paesi nel nord Europa e colà diffuso. La problematica tuttavia non è nuova e le proposte succedutesi negli anni sono state numerose. A un certo momento era auspicato, soprattutto dalle valli, un sistema a patente ma con comprensori delimitati dalla regione abitata dal richiedente. La ristrettezza del nostro comprensorio, ma anche altre considerazioni, soprattutto di parità di trattamento, hanno sempre escluso una soluzione di questo tipo. La novità dell' articolo è di tipo amministrativo. Infatti esso stabilisce che due o più Comuni possono centralizzare il servizio di rilascio della patente.

Articolo 6 - Esame e certificato di abilitazione

E' mantenuto e completato l'esame di abilitazione necessario per ottenere la patente. Esso richiede importanti conoscenze: legislative (legge federale sulla caccia e relativa ordinanza, legge cantonale e relativi decreti di applicazione); balistiche (conoscenza delle armi permesse e vietate nonché dei numerosi tipi di munizioni, capacità assoluta di controllare le armi da fuoco e di maneggiarle, attitudini sia al tiro a palla, sagoma del camoscio a 100 m, sia a pallini, sagoma della lepre che si muove a 35 m, è pure previsto il tiro al volo); e venatorie (comportamento del cacciatore sul terreno e di fronte alle più svariate situazioni connesse con la caccia, nonché i principi dell'etica venatoria).

L'esame è certamente selettivo, e i risultati lo provano, non perché chi lo prepara voglia de facto introdurre un numerus clausus, ma piuttosto per la vastità e la complessità della materia.

Alla lett. a) si è ridotta a 18 anni compiuti l'età necessaria per presentarsi all'esame (la proposta del Consiglio di Stato era 19 anni): la scelta è unanimemente accettata. Essa risponde al concetto moderno ed attuale di dare maggior fiducia ai giovani. Per quanto concerne il timore di qualcuno circa l'uso delle armi, si fa rilevare che a 14 anni è già possibile sparare nell'ambito dei giovani tiratori con la potente arma di ordinanza.

Alla lett. b) il concetto di formazione è stato completato e ampliato con "la cura della selvaggina e il lavoro sul terre-

no", a dimostrazione della serietà dell'insieme della preparazione. La novità della formazione, anche pratica, segue quanto già da tempo introdotto in altri Cantoni e segnatamente nel Canton Grigioni e nel Vallese. Il regolamento dovrà stabilire i dettagli.

Le novità all'art. 6 sono completate con la lett. c) che nega l'ammissione all'esame ai cittadini stranieri non domiciliati né dimoranti. E' uno dei punti che renderanno operante la proibizione di cacciare sul nostro territorio per chi, essendo straniero, non abita in Svizzera. La norma troverà comunque la sua completazione all'art. 50. Non si tratta, ed è giusto sottolinearlo, di xenofobia o di inutile e gratuita angheria. E' una misura, applicata ormai un po' ovunque, e destinata a difendere il proprio patrimonio faunistico. Altri Cantoni perseguono lo stesso scopo con metodi diversi, e precisamente portando il prezzo della patente a cifre impossibili. Così fa il Canton Grigioni dove, per la caccia alta uno straniero deve pagare oltre fr. 10'000.-- per stagione.

A giustificazione della nuova normativa è giusto ricordare, e se ne è già parlato, che gli abitanti della Lombardia non possono cacciare nella zona alpi di Novara e che gli italiani in genere sono esclusi dal Trentino, se lì non risultano essere domiciliati.

I Cantoni Vallese e Vaud poi hanno introdotto condizioni molto severe per rendere difficile l'ottenimento del permesso di caccia agli abitanti del Canton Ginevra dove, come noto, la caccia è stata proibita svariati anni or sono.

Articolo 7 - Decadenza della validità

La Commissione, rispettando la disinteressata richiesta di ambienti venatori, propone che la privazione del diritto di cacciare debba portare come conseguenza la ripetizione degli esami e questo indipendentemente dal numero di anni comminati come pena.

La novità dell'articolo consiste nel fatto che, dopo un'inattività venatoria di 10 anni, si deve comunque rifare l'esame di abilitazione per riprendere a cacciare. Per inattività venatoria si intende non avere più staccato una patente nel Cantone Ticino. Questa normativa rientra nel concetto più generale della necessità di aggiornamento che viene evidentemente meno se non si pratica la caccia, per cui sembra giusto che dopo due lustri di inattività si debba dimostrare di conoscere ancora la materia.

Articolo 8 - Diniego di patente

Il limite di età per poter prendere la patente viene proposto a 19 anni (il disegno di legge lo fissava a 20 anni). I 19 anni sono anche la conseguenza dei 18 introdotti quale limite minimo per poter accedere agli esami. Infatti (vedi art. 6) è previsto un periodo di formazione, cura e lavoro che potrebbe essere svolto appunto tra i 18 e i 19 anni di età.

L'articolo elenca molti motivi di diniego. La difficoltà potrebbe sorgere con i controlli. Una parte di queste formalità potrebbe essere svolta dalle Cancellerie comunali che meglio conoscono i richiedenti. E' poi previsto uno speciale formula-

rio che il cacciatore dovrà firmare dichiarando con questo la sua estraneità ai motivi elencati di diniego della patente. Sul fondamento di questo articolo si possono fare osservazioni, tuttavia é opportuno rilevare che la caccia non é più un mezzo di sostentamento, bensì uno sport - e pertanto un sovrappiù - peraltro particolare per l'uso di armi anche pericolose. Risulta che essa debba essere vietata a chi non dà garanzie assolute di serietà.

Articolo 9 - Categorie di caccia, specie cacciabili

Viene abbandonata la definizione 1.a, 2.a e 3.a categoria e si ritorna ai termini più conosciuti di: caccia alta, caccia bassa e caccia agli uccelli acquatici. Per chi non lo sapesse si rileva che i termini di alta e bassa, poco o nulla hanno a che fare con l'altezza sul livello del mare. Infatti alcune cacce della "bassa", in particolare il gallo di monte ma soprattutto la pernice variabile, avvengono ben più in alto di altre cacce cosiddette "alte", per esempio il capriolo e anche il cervo. La caccia alta era nell'antichità e segnatamente nel medioevo quella riservata ai ceti alti della popolazione che si dedicavano soprattutto ai cervi, ai caprioli, ecc., mentre quella "bassa" era riservata al popolo e concerneva soprattutto gli uccelli.

Per le contingenze che si possono presentare, l'elenco delle specie cacciabili viene lasciato alla competenza del Consiglio di Stato che lo farà, dopo consultazione della Commissione speciale, tramite il decreto emesso annualmente.

Articolo 10 (nuovo) - Caccia al cinghiale

La normativa si é resa necessaria con l'arrivo di questo selvatico da noi. La sua presenza é particolarmente numerosa nel Malcantone, dove é arrivato circa 10 anni or sono dal vicino Varesotto. Esso sta occupando anche altri spazi. In particolare é da tempo presente nel Gambarogno e viene segnalato in Capriasca e in Val Colla. Attualmente viene cacciato con un permesso speciale, accessorio a un'altra patente di caccia. L'arma permessa é quella della caccia alta e la caccia deve essere fatta all'aspetto. La Commissione ha ritenuto troppo pericoloso l'uso della carabina, vista la conformazione delle valli dove questo animale vive, e la presenza di numerosi villaggi, frazioni e case isolate che potrebbero essere raggiunte da proiettili. Ha così optato per la palla asciutta (brennecke) la cui portata balistica é ridotta. Il fucile sarà pertanto quello della caccia bassa.

Articolo 11 (10 M) - Registrazione, controllo

Questa norma é in auge da molti anni. Essa é destinata ad aumentare il controllo sul cacciatore, che deve come prima operazione dopo la cattura, registrare il capo ucciso. Egli deve anche specificare se si tratta di un capo protetto e questa iscrizione sarà la base dell'eventuale autodenuncia. I fogli di controllo sono poi indispensabili per la ricerca scientifica

che come già detto é in atto da anni e che verrà ulteriormente potenziata.

Articolo 12 (11 M) - Tasse

Le tasse vengono aumentate. Si tratta tuttavia sostanzialmente di un adeguamento. Esse restano molto contenute nel rispetto di uno sport che in Ticino é tipicamente popolare. In confronto con la vecchia legge, cade la tassa speciale di fr. 30.-- per cacciatore che era stata introdotta per finanziare il "fondo di ripopolamento". Il nuovo fondo, chiamato di "intervento" attingerà sul totale degli introiti (vedi art. 13 e 37).

Il cpv. 2 dell'articolo dà facoltà al Consiglio di Stato di adeguare le tasse in funzione del rincaro. Questo si giustifica soprattutto con l'inflazione che ha ripreso a marciare ed é parimenti destinato ad evitare una modifica legislativa in caso di necessità.

Articolo 13 (12 M) - Tassa supplementare

E' la tassa che debbono versare coloro che non intendono aderire ad una Federazione riconosciuta. Va detto che il loro numero é trascurabile. Con questo tuttavia lo Stato intende premiare le Federazioni per la fattiva collaborazione nella gestione della caccia. La tassa di competenza dell'esecutivo dovrebbe avere un'entità non inferiore a quelle che i cacciatori pagano alle loro associazioni.

Articolo 14 (13 M) - Devoluzione

La Commissione, composta anche da numerosi colleghi impegnati a livello comunale, ha ritenuto insufficiente il 5% riservato ai Municipi che rilasciano la patente. D'altra parte i gravosi compiti di ricerca e di studio che la selvaggina richiede, parlano per un aumento della parte destinata al fondo di intervento, tanto più che é venuta a cadere la tassa di fr. 30.-- prima versata da ogni cacciatore per il fondo.

Così la proposta é di assegnare:

- 10% al Comune che ha rilasciato la patente;
- 50% al Fondo di intervento
- 40% allo Stato.

Articolo 15 (nuovo) - Cani

L'articolo mancava nel disegno di legge ed é stato introdotto dalla Commissione. Questa normativa era prevista anche nella vecchia legge. Il cpv. 1 si giustifica anche alla luce dell'art. 21 (prima 19) che obbliga il cacciatore alla ricerca e al ricupero della selvaggina uccisa. Il cpv. 2 colma, come già detto, una lacuna nel disegno di legge.

Articolo 16 (14 M) - Periodi e giorni di caccia

La nuova legge federale non prescrive più, come faceva la vecchia, i periodi di caccia riconosciuti dalla Confederazione.

Percontro essa definisce chiaramente i periodi di protezione. E' evidente che la normativa cantonale deve stabilire i suoi termini, tenendo in considerazione quanto dice l'art. 5 della legge federale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Eccolo integralmente:

"Art. 5 legge federale del 20 giugno 1986

Specie cacciabili e periodi di protezione

Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- a. cervo - dal 1. febbraio al 31 luglio
- b. cinghiale - dal 1. febbraio al 30 giugno
- c. daino, cervo Sika e muflone - dal 1. febbraio al 31 luglio
- d. capriolo - dal 1. febbraio al 30 aprile
- e. camoscio - dal 1. gennaio al 31 luglio
- f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico - dal 1. gennaio al 30 settembre
- g. marmotta - dal 16 ottobre al 31 agosto
- h. volpe - dal 1. marzo al 15 giugno
- i. tasso - dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina - dal 16 febbraio al 31 agosto
- l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia - dal 1. dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia - dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune - dal 1. febbraio al 31 agosto
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica - dal 1. febbraio al 31 agosto
- p. becaccia - dal 15 dicembre al 15 settembre".

L'articolo continua con altre normative che non sono da ritenere interessanti nella discussione che ci concerne.

La proposta del Consiglio di Stato parifica tutte le cacce, fissando un unico periodo dal 16 ottobre, data dell'apertura, al 30 novembre, data della chiusura. La cosa appare poco giusta e poco logica. Il 16 di ottobre infatti coincide con la data più avanzata di apertura fissata a livello federale solamente per il fagiano di monte maschio, la pernice bianca e la pernice grigia. La normativa é stata introdotta dalla Confederazione soprattutto per proteggere il gallo di monte che, con l'avanzare della stagione e le possibili nevicate, diventa di difficile cattura. Infatti si riunisce in gruppi più o meno numerosi sciogliendo le famiglie e vive maggiormente sulle piante evitando così l'avvicinarsi dei cani e dei cacciatori.

Ci sono però altre cacce e in particolare quella del fagiano comune, della becaccia, del colombaccio, del coniglio selvatico e della stessa lepre che, quando le misure di protezione in atto avranno raggiunto il loro effetto, potrebbero essere aperte prima. Per esempio già a partire dal 16 giugno per la volpe, dal 1. agosto per il colombaccio e la tortora, dal 1. settembre per la folaga e l'anitra selvatica, dal 16 settembre per la becaccia e dal 1. ottobre per le lepre comune, la lepre variabile e il coniglio selvatico.

E' allora apparsa giusta e ragionevole la proposta di arrivare a due aperture.

Cosa peraltro comune a tutti i paesi del mondo ed ai Cantoni svizzeri in particolare.

La proposta della Commissione é poi particolarmente contenuta nei termini; infatti si limita a introdurre la data del 1. di ottobre (quindi rivendica solo una piccola parte di quanto concessoci dalla Confederazione) per tutta la selvaggina ad eccezione del gallo di monte maschio, della pernice bianca, della pernice grigia e della lepre bianca che si potranno cacciare solo dopo il 16 di ottobre. Una dimostrazione di serietà e di equilibrio é data dall'introduzione della lepre bianca con la selvaggina per la quale la caccia risulta aperta piú tardi. E questo perché le si riconosce particolare diritto a protezione e anche perché la caccia avviene alle altitudini dove si caccia parimenti il gallo e la pernice variabile.

La Commissione ha accolto questa modifica all'unanimità anche perché il Consiglio di Stato ha pur sempre la possibilità di intervenire sui periodi e di ridurli in base al cpv. 3.

Come opposizione a questa modifica non si possono sollevare motivi di protezione. Anzi, la distribuzione dei cacciatori sulle diverse cacce contribuisce a diminuire la pressione su determinate specie. La posizione avversa é rappresentata soprattutto dall'Ufficio competente che solleva motivi di difficoltà di controllo. La cosa appare trascurabile visto che si tratta solo di organizzazione. Da un profilo piú generale non sarebbe giusto né opportuno bloccare, forse per sempre, con una disposizione legislativa, una normativa che può benissimo essere stabilita per via di regolamento. Chi ha seguito e vissuto la realtà venatoria ticinese degli ultimi decenni può assicurare che i cacciatori accetteranno, come hanno fatto in passato, le restrizioni motivate.

Qui si tratta percontro di lasciare aperta una possibilità che sarebbe sbagliato chiudere oggi. E' un fatto di principio certamente importante e degno di essere sottoscritto.

Articolo 17 (15 M) - Casi di necessità

E' stata soppressa una frase il cui contenuto é da ritenere implicito.

Articolo 18 (16 M) - Armi e munizioni

Il disaccordo circa l'idoneità dei vari calibri per le varie cacce é vecchio quanto la caccia stessa, o comunque quanto il fucile.

Il ragionamento tecnico venatorio deve essere conseguente: selvatico di un determinato peso, proiettile animato da un'energia proporzionata e conseguente scelta dei calibri.

Così nella maggioranza degli altri Cantoni, ma soprattutto all'estero, i calibri vengono indicati a seconda della selvaggina, partendo in genere dai Hornet 22, ai 222 Remington (calibri 5,6 fino al 6) su su fino ai 375 H+H Magnum, ai 10,75x68 e ai 404 Rimless destinati ai grossi animali africani, passando ovviamente dai calibri 7, 8 e 9 di diverso tipo e potenza.

In Ticino si usa il calibro 8 (come minimo permesso) da molto tempo, la scelta non é stata a suo tempo determinata da un adeguato ragionamento bensì dalla necessità di restare al di

sopra del calibro militare (7,5) e questo per evitare l'uso dei vari moschetti, cosa che era di regola in epoche meno ricche della presente quando non era facile possedere il denaro sufficiente per comperarsi un'arma per la caccia alta soprattutto. Da anni queste preoccupazioni economiche sono cadute, ma il calibro é rimasto invariato.

Prima di affrontare separatamente i singoli calibri e valutarli nei dettagli, va ricordato un principio importante. La traiettoria di un proiettile ha una sua linea che tende ad abbassarsi con l'allontanarsi della palla dalla canna del fucile. Così la traiettoria può essere più o meno tesa. Essa é tuttavia influenzata dalla taratura dell'arma che viene fatta in genere a 100, 150 o 200 metri. Ora, in teoria, si possono ottenere le medesime traiettorie con tutti i calibri. Infatti esse dipendono dal rapporto potenza/peso: la potenza essendo la quantità di polvere, il peso essendo la palla. E' un principio importante per dimostrare che il calibro 10,3 (usato nel Canton Grigioni) auspicato da taluni perché dovrebbe obbligare il cacciatore ad avvicinarsi maggiormente alla selvaggina, non necessariamente raggiunge lo scopo per il quale é stato scelto. Verso la metà del secolo scorso i calibri usati per i fucili a palla si aggiravano tra i 10 e i 14 mm (calibri molto grossi). La ragione era determinata dalle polveri di quell'epoca, poco veloci. Ne occorreva una quantità notevole per ottenere un'energia sufficiente e di conseguenza i bossoli dovevano essere dimensionati in proporzione.

La prima cartuccia a retrocarica introdotta in Svizzera é stata quella del fucile Vetterli (primo fucile a retrocarica) calibro 10,4 introdotto attorno al 1865.

Verso la fine del secolo scorso fu introdotto il 10,3x60 Express, chiamato anche 102 e copiato dalla munizione inglese usata nelle colonie, in particolare nelle Indie. Questa medesima munizione venne modificata all'inizio del secolo e chiamata 10,3x60 R o anche 270, aveva una carica di polvere superiore e una potenza maggiore, a parità di palla migliorava la traiettoria. Intanto già da cinquant'anni il Canton Grigioni aveva stabilito il calibro minimo per la caccia alta al 10,2 e allora via via si sono creati calibri e cartucce che, restando nel limite prescritto dalla legge, andavano sempre più assumendo migliore efficienza nelle prestazioni. Così verso gli anni quaranta fu messo in commercio il Rigbi 426 cal 10,5. Ora la medesima cartuccia é stata modificata diminuendo il peso della palla al punto che risulta altrettanto valida di un 10,75x68 (anch'esso ammesso) o di un 458 WM, un 470 cal. 11,3 o un 450 cal 11,4: tutte cartucce usate soprattutto per gli elefanti e i bisonti.

La nostra selvaggina da caccia alta é costituita dalla marmotta, dal capriolo, dal camoscio, dal cervo e dal cinghiale.

Se i calibri 10 e 11 possono anche essere accettati per il cervo, il cinghiale e magari anche per il camoscio, essi sono certamente sbagliati per il capriolo e soprattutto per la marmotta che risulta malconcia a meno che si utilizzi la cartuccia completamente blindata.

Il Canton Grigioni ha mantenuto la regola del 10,2 con il dichiarato scopo di obbligare il cacciatore ad avvicinarsi maggiormente alla selvaggina prima di esplodere il colpo. Ora é da ritenersi dimostrato, sulla base di quanto detto sopra, che con una taratura opportuna (100, 150, 300 e 350 m), modificabile

sul posto al momento del tiro e utilizzando dei calibri Magnum, si aggira legalmente la norma e si vanifica lo scopo per il quale é stata introdotta.

Calibro 8 mm - il primo cal. 8 introdotto in Svizzera fu l'8x57 nel 1930 circa; era stato inventato nel 1904; nel 1938 arrivò l'8x68 (in Svizzera dopo la seconda guerra mondiale) e infine recentemente verso il 1980 l'8 Remington Magnum e il 338 Magnum.

Ad eccezione dell'8x57 che ha un volume di circa 3 cm³ e contiene circa 3g di polvere, tutti gli altri hanno un volume di 4cm³ circa e contengono 4 e più g di polvere.

Con l'avvento dell'8x68 il cacciatore ha praticamente abbandonato l'8x57. L'8x68 é di una traiettoria ottimale, basta dire che con una taratura a 100 abbassa cm 31 a 300m e con una taratura di 205m abbassa 19 cm. Valori che vedremo sono praticamente uguali a quelli del calibro 7.

Calibro 7 mm - come già detto, questo calibro é stato ignorato a lungo perché si identificava con quello militare di ordinanza (7,5). Esso tuttavia é sempre più usato e il Canton Vallese, che ha un tipo di caccia analogo al nostro, lo ha introdotto circa 10 anni or sono. La munizione europea si chiama 7x64. In America esiste il 270 che é considerato un 7 anche se in realtà si tratta di un 6,8x64, quest'ultimo anche se di poco é ancora migliore quanto a traiettoria. Con una palla da 8 g e una taratura a 100 m ha una caduta di 34 cm a 300 m mentre accusa un abbassamento di 22 cm sempre a 300 m con una taratura a 200 m. Come si vede le sue prestazioni sono analoghe all'8x68 senza gli inconvenienti di quest'ultimo dovuti alle maggiori dimensioni sia del bossolo, della palla e dell'arma, nonché al rinculo più forte.

Nell'esercito il 7,5 é stato introdotto nel 1889 con il primo fucile militare dopo il già citato Vetterli; la munizione subì una modifica con l'avvento del moschetto GP 11 introdotto nel 1911. Nel 1931 il moschetto venne leggermente modificato ma la munizione é rimasta la stessa. E la stessa é tutt'oggi per il fucile d'assalto Mod. 57, che viene proprio quest'anno gradatamente sostituito con il recentissimo nuovo fucile d'assalto PE-90 con un calibro decisamente inferiore: il 5,6.

E' interessante osservare che nelle armi da guerra si é ridotto il calibro, eppure il bersaglio é fondamentalmente un animale di circa 70 kg. Già prima che venisse modificato, quindi fino a quest'anno, si utilizzava il calibro 7,5 con una portata di fuoco mirato fino a 300 m e più e una portata di fuoco di sostegno con le mitragliatrici fino a oltre 1200m.

La logica che vale per la guerra, in questo specifico campo dovrebbe valere anche per la selvaggina. Quest'ultima infatti con un calibro più piccolo risulta comunque morta ma non dilaniata.

L'ideale sarebbe di fare l'articolo in questione partendo dal 6,8 i cui vantaggi già sono stati menzionati, escludendo tuttavia il calibro di ordinanza ora vecchio ma tutt'ora esistente del 7,5. Infatti la presenza di moschetti praticamente in ogni casa e trattandosi di armi precise, potrebbe portare molti cacciatori a modificarli per renderli a un sol colpo e a utilizzarli in montagna.

La Commissione, dopo lunga discussione e dopo aver visionato la differente munizione presentata dal relatore, è convinta della necessità di permettere un calibro più piccolo nell'esercizio della caccia alta. Ha parimenti preso atto di una serie di tabelle balistiche che indicano sia le traiettorie dei diversi calibri, sia la scelta fatta da esperti di calibri particolari per determinate specie.

All'unanimità ha optato per il calibro 7mm.

Questo ovviamente come limite inferiore, permettendo pertanto anche l'8 mm, oggi molto diffuso ed eventualmente altre dimensioni superiori.

L'articolo è stato modificato di conseguenza.

Articolo 19 (17 M) - Mezzi e metodi ausiliari

L'articolo ricalca quello della precedente legge. E' scomparso il divieto di caccia con terreno coperto di neve. Questo in seguito a una sentenza del TRAM che, dopo aver definito in cosa si intende per caccia alla pedana, accettandone la proibizione, ha affermato che percontro con l'ausilio dei cani si può cacciare anche con il terreno innevato. La cosa non ha comunque particolare rilevanza, poiché, riuscendo i cani ben difficilmente a seguire la pista con terreno innevato - e questo con evidenza non è noto al Tribunale amministrativo -, de facto in tale situazione non si caccia.

Articolo 20 (18 M) - Veicoli a motore

Questa limitazione è stata introdotta una quindicina di anni or sono. Essa ha fatto e fa discutere. Per qualcuno si tratta di una palese limitazione delle libertà individuali e di una normativa discriminatoria, non venendo essa applicata per esempio ai pescatori, ai cercatori di funghi e più in generale a tutti i frequentatori della montagna. Non solo, ma gli anziani e i meno fortunati quo a prestanza fisica, risulterebbero eliminati ingiustamente.

Va rilevato anzitutto che la caccia in montagna è faticosa e fisicamente impegnativa. Pertanto il primo presupposto per poterla praticare è di essere sani e forti.

D'altra parte la sua introduzione voleva limitare gli spostamenti dei cacciatori da una valle o da una montagna all'altra nel corso della medesima giornata e vi è certamente riuscita.

Anche la protezione della marmotta era un obiettivo, certamente centrato, di questa limitazione. E' quindi opportuno che venga mantenuta. Semmai il Consiglio di Stato nel decreto di applicazione potrebbe attenuarla stabilendo oltre alle strade cantonali, punti ben definiti, al fine di permettere il raggiungimento di alcune zone oggi praticamente proibite nel corso di una sola giornata di caccia.

Articolo 21 (19 M) - Ricerca della selvaggina

La Commissione ha ritenuto il testo del disegno troppo imperativo. Ha perciò portato una piccola modifica al fine di evitare una colpevolizzazione gratuita del cacciatore che non riesce a recuperare il selvatico ferito.

Articolo 22 (20 M) - Protezione

Come il relatore ha già avuto modo di rilevare in un precedente articolo di questo rapporto, mentre le specie cacciabili vengono stabilite dal Consiglio di Stato (art. 9) con il decreto di applicazione, l'estensione delle specie protette viene fatta dalla legge.

Articolo 23 (21 M) - Bandite di caccia

Al di là delle bandite federali (della Greina e del Campo Tencia) fissate dalla Confederazione e controllate da quest'ultima in collaborazione con il Cantone, si deve rilevare che è caduto il concetto di bandita distrettuale, bandita sezionale, rifugio, ecc.

Le bandite sono ora cantonali e vengono istituite dopo consultazione degli enti interessati. In particolare la Commissione consultiva della caccia è chiamata a dare il suo parere unitamente alle organizzazioni venatorie della zona toccata dal provvedimento.

Articolo 26 (24 M) - Messa in libertà di animali

Regolamenta il problema del ripopolamento per il quale si è diventati particolarmente critici a livello federale, vedi l'Ordinanza federale del 1988 già citata e il caso delle lepri, di grande attualità, perché giunto a maturazione proprio quest'anno.

Articolo 28 (nuovo) - Animali carnivori

E' stato aggiunto dalla Commissione per colmare una lacuna del disegno di legge.

Articolo 29 (26 M) - Tassidermia

La tassidermia è stata regolamentata nell'ottica di un controllo sull'uccisione di animali protetti.

Articolo 30 (27 M) - Selvaggina perita

L'articolo parla di sollecita segnalazione ai locali agenti della caccia. E' comunque da rilevare che colui che ritrova un animale ucciso non ne diventa il proprietario ma deve consegnarlo.

Articolo 31 (28 M) - Polizia della caccia

I veri agenti sono i guardiacaccia e gli agenti della polizia cantonale. Gli altri sono definiti collaboratori e dovrebbero svolgere mansioni accessorie.

Articolo 32 (29 M) - Competenze

Al punto b) sembrano eccessive le competenze assegnate ai "collaboratori", segnatamente alle "guardie volontarie della natura e del paesaggio". Queste ultime, la cui formazione è relativamente ridotta, dovranno essere con agenti di polizia della caccia per svolgere certe mansioni e in particolare per il sequestro di armi e di munizioni.

Articolo 33 (30 M) - Reclutamento

La Commissione ha stralciato la lett. b) del cpv. 1, non escludendo quindi il reclutamento di personale femminile. Al suo posto ha introdotto una norma che obbliga i guardiacaccia ad avere i requisiti dell'art. 6, da conseguire, se del caso, entro due anni dall'incarico. Si esige quindi che gli agenti della caccia superino, pure essi, l'esame di abilitazione richiesto ai cacciatori.

Articolo 34 (31 M) - Prevenzione dei danni, autodifesa

Articolo 35 (32 M) - Risarcimento dei danni

Il principio informatore di questi articoli è che contro i danni causati dalla selvaggina bisogna anzitutto prevenire (legge federale), poi equamente risarcire.

Articolo 36 (33 M) - Corsi, formazione, ricerca

Sono concetti da anni ormai entrati nella prassi. La nuova legge li codifica e li mette in rilievo in ossequio alla legge federale e alle esigenze attuali.

Articolo 37 (34 M) - Federazione delle associazioni venatorie

Le associazioni venatorie sono riconosciute e privilegiate come interlocutori dello Stato. Vedi "concezioni per una politica venatoria" ampiamente trattata all'inizio di questo rapporto.

Articolo 39 (36 M) - Responsabilità civile, assicurazione

Interessante ricordare quanto ampiamente spiegato nel capitolo "Legge cantonale". Il concetto dell'atto venatorio è stato esteso e la RC lo copre dal principio alla fine.

Articolo 40 (37 M) - Fondo di intervento

E' già stato detto. Ha sostituito il vecchio "Fondo di ripopolamento". La sua destinazione è più vasta. Spiccano tuttavia su tutte le finalità, la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo.

Articolo 42 (39 M) - Autodenuncia

L'autodenuncia consiste nella segnalazione alle autorità di un errore involontario. Il cacciatore che, dopo l'uccisione si

rende conto di aver commesso uno sbaglio, deve anzitutto iscrivere dettagliatamente sul foglio di controllo. Poi, per la via più diretta e quindi nel minor tempo possibile, deve consegnare la selvaggina uccisa agli agenti della polizia della caccia e fare le dichiarazioni del caso. Sarà l'autorità a stabilire se il responsabile deve essere condannato o meno. E' un principio che non esitiamo a definire intelligente, introdotto da molti anni nel Canton Grigioni, che è già stato esaminato anche dal Tribunale federale e che in pratica è già rispettato anche da noi, anche in mancanza di una sua base legale.

La Commissione ha ritenuto di stralciare l'ultima frase dell'articolo con la quale si limita la possibilità di autodenuncia a una sola volta ogni cinque anni. La norma appare restrittiva più del necessario. Lungi dall'essere efficace porterebbe a provocare raggiri o soprattutto a favorire l'abbandono della selvaggina uccisa da parte di chi, anche in buona fede, venisse a trovarsi in una simile situazione.

Articolo 44 (41 M) - Competenza e procedura

Come già detto nella parte generale di questo rapporto, la severità nel giudicare i reati di caccia è stata aumentata. Così l'art. 17 della LF parla di "delitti" dicendo testualmente al cpv. 1: "E' punito con la detenzione fino a un anno e con la multa, chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: ..." sono poi elencati in nove punti le diverse azioni che ricadono sotto questa disposizione.

Al cpv. 2 si dice: "Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa".

L'art. successivo della LF, il 18, parla delle "Contravvenzioni" che elenca in otto punti. Per questi casi è applicata un'ammenda fino a fr. 20'000.--. In particolari situazioni è pure previsto l'arresto. Il capitolo "Disposizioni penali" della LF si conclude con gli articoli 19, concernente le persone giuridiche e le società commerciali, e il 20 che regola il "Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia".

La Commissione ha a lungo trattato questo argomento anche perché nel frattempo un reato di caccia ha provocato diverse sentenze, di cui l'ultima è stata emanata in seguito a un ricorso in cassazione.

Dopo numerose considerazioni e valutazioni alle quali hanno partecipato i giuristi della Commissione della legislazione e quelli dell'amministrazione, è stata trovata una soluzione che risolve il problema in maniera concreta.

Così i reati contemplati dall'art. 17 LF saranno trasmessi totalmente alla Procura pubblica che stabilirà se applicare le sanzioni previste dal cpv. 1 o quelle indicate al cpv. 2.

Gli altri reati di caccia previsti dalla LF sulla caccia, nonché le contravvenzioni di diritto cantonale, saranno perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione delle norme della legge cantonale di procedura per i reati di competenza del pretore e per le contravvenzioni. Se tuttavia il Dipartimento dovesse ritenere che la fattispecie è punibile con la pena dell'arresto, dovrà trasmettere l'incarto all'autorità giudiziaria.

L'articolo è stato modificato di conseguenza.

Articolo 45 (42 M) - Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico

In conseguenza anche della modifica all'art. 44, la Commissione ha deciso di attribuire la competenza nel fissare l'importo del risarcimento alle rispettive autorità che hanno giudicato il reato di caccia. E' così stato aggiunto un cpv. 3.

Articolo 48 (45 M) - Ricorso

Al cpv. 1 si decide lo stralcio dell'accenno alle decisioni dei Municipi, contro le quali é comunque possibile ricorrere al Consiglio di Stato giusta la norma generale.

Articolo 49 (47 M) - Esenzione dall'esame di abilitazione

E' stata modificata la marginale per meglio indicare il contenuto dell'articolo. D'altra parte é apparso indispensabile introdurre un limite per quanto concerne l'esenzione dall'esame di abilitazione. Bisogna infatti riservare il diritto di chi avesse, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, superato i 10 anni di inattività venatoria. Così vengono stabiliti tre anni per mettersi in regola.

Articolo 50 (48 M) - Eccezione per stranieri

Della necessità di escludere dalla caccia i cittadini stranieri non domiciliati e non dimoranti é già stato ampiamente riferito in particolare nel commento all'art. 6. E' tuttavia importante fare qualche considerazione a proposito di quegli stranieri che già cacciano nel nostro Cantone e che hanno superato l'esame di abilitazione. L'articolo così come proposto dal disegno di legge é apparso poco chiaro soprattutto per l'espressione quinquennio, ma anche perché da ormai due anni si parla di questa normativa e quindi essa potrebbe avere spinto molti cacciatori a regolarizzare la loro situazione staccando la patente proprio nel 1990.

Ecco le statistiche fornite dall'ufficio caccia e pesca concernente gli stranieri che hanno superato l'esame di abilitazione e di quelli che hanno staccato una licenza di caccia in Ticino.

<u>anno</u>	<u>promossi</u>	<u>patenti rilasciate</u>
1980	3	18
1981	3	16
1982	4	8
1983	2	10
1984	4	9
1985	4	10
1986	5	13
1987	15	29
1988	23	32
1989	14	29
1990	9	?

Una prima considerazione porta a rilevare come nel 1987 e nei successivi anni il numero dei cacciatori stranieri sia improvvisamente aumentato. La recente diminuzione è data dalla notizia che ormai circolava e cioè che la caccia non sarebbe più stata concessa a chi non viveva in Ticino.

Negli ultimi 11 anni hanno superato gli esami 86 nuovi cacciatori stranieri, che in teoria potrebbero tutti sciogliere la licenza. Non abbiamo i dati degli anni precedenti. Gli esami sono stati introdotti verso il 1965, mancano quindi 15 anni che potrebbero corrispondere a una media di 6 all'anno ed altri 9 cacciatori esteri, per un totale potenziale di circa 170-180.

Con la normativa dell'art. 7 lett. b), tuttavia, i potenziali cacciatori degli anni precedenti il 1980, non potrebbero più ottenere la licenza, a meno che tutti prendano la patente nella stagione 1990 per conservare i loro diritti. La cosa è anche immaginabile anche se difficilmente possibile. Per evitare tuttavia che nella stagione 1990 si possa assistere a un eccessivo aumento di patenti a stranieri e considerando che chi ha fatto l'esame oltre 10 anni or sono senza praticare la caccia nel nostro Cantone non merita particolare attenzione e probabilmente non ne è neppure più interessato, la Commissione ha proposto di rinnovare la patente allo straniero domiciliato all'estero che ha superato l'esame dal 1980 all'entrata in vigore della presente legge e quindi inclusi i 9 che sono stati promossi la scorsa estate, nonché a colui che ha staccato almeno una patente dal 1980 al 1989.

E' ovviamente riservato l'art. 7 lett. b).

CONCLUSIONI

Concludendo la Commissione invita il Parlamento a voler approvare il testo della nuova legge annesso al presente rapporto, frutto di un lavoro che vuol dare al Ticino una normativa moderna, efficiente ed equilibrata.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore
Bacciarini - Ballabio, con riserva -
Bizzozero - Brioschi - Canevascini -
Catenazzi - Cereda - Lepori Bonetti -
Simoneschi-Cortesi - Valsangiacomo

Disegno di

LEGGE

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- richiamata la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge federale sulla caccia) e l'Ordinanza di applicazione del 29 febbraio 1988;
- visto il messaggio 13 febbraio 1990 no. 3565 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE

Articolo 1

Scopo

¹La presente legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie a dipendenza delle condizioni locali.

²In particolare essa si prefigge di:

- a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico;
- b) proteggere le specie di animali minacciate;
- c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causate dalla fauna selvatica;
- d) garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina;
- e) promuovere la ricerca e l'informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
- f) pianificare l'esercizio della caccia.

Articolo 2

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l'esecuzione della Legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento).

CAPITOLO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 3

Definizione

E' considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli od abatterli.

Articolo 4

Pianificazione della caccia

¹Il Consiglio di Stato pianifica la caccia compatibilmente con le esigenze di protezione dell'ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una selvaggina adeguata al biotopo e strutturata in naturale equilibrio.

²Esso tiene conto in particolare delle condizioni locali, delle esigenze dell'economia agricola e forestale, della biologia della selvaggina e dei censimenti periodici delle specie più importanti.

Articolo 5

Patente

¹L'esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.

²La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.

³Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione nel Cantone.

⁴E' rilasciata dal Municipio del comune di domicilio del richiedente o dal Dipartimento se il richiedente è domiciliato in altro Cantone od all'estero.

⁵Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria comunale il rilascio delle patenti.

Articolo 6

Esame e certificato di abilitazione

¹L'esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

²Il Dipartimento ammette all'esame di abilitazione chi:

- a) ha compiuto gli anni 18;
- b) ha frequentato un periodo di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Stato;
- c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera.

³Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l'esame.

Articolo 7

Decadenza della validità

Il certificato di abilitazione perde la validità:

- a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare;
- b) dopo 10 anni d'inattività venatoria nel Cantone.

Articolo 8

Diniogo della patente

¹La patente di caccia è negata a chi:

- a) non ha compiuto gli anni 19;
- b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 della Legge federale sulla caccia o dell'art. 43 della presente Legge;
- c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice Civile Svizzero;
- d) è oggetto di atti di carenza di beni per il mancato pagamento delle imposte comunali, cantonali o federali, nonché di contributi AVS, AI, IPG o tasse militari;
- e) non adempie ai doveri di assistenza familiare;
- f) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o pesca commessi nel Cantone;
- g) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per negligenza;

- h) su segnalazione del Dipartimento al Municipio competente risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;
- i) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. E' riservato quanto previsto dall'art. 50.

²Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Articolo 9

Categorie di caccia, specie cacciabili

¹L'esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) caccia alta,
- b) caccia bassa,
- c) caccia agli uccelli acquatici.

²Il Consiglio di Stato definisce l'elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie.

Articolo 10 (nuovo)

Caccia al cinghiale

¹Il Consiglio di Stato stabilisce il periodo nel quale è permessa la caccia al cinghiale e ne fissa le modalità.

²Per la caccia al cinghiale è autorizzata unicamente la palla asciutta (brenneke) con il fucile previsto per la caccia bassa di calibro 12 (misura inglese).

Articolo 11 (M 10)

Registrazione, controllo

Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.

Articolo 12 (M 11)

Tasse

¹Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- a) caccia alta
 - persone domiciliate nel Cantone fr. 350.--
 - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 900.--

- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 900.--
- svizzeri domiciliati all'estero fr. 900.--

b) caccia bassa

- persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
- svizzeri domiciliati all'estero fr. 500.--

c) caccia agli uccelli acquatici

Valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.

²Il Consiglio di Stato può adeguare l'ammontare delle tasse in funzione del rincaro.

Articolo 13 (M 12)

*Tassa
supplementare*

Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.

Articolo 14 (M 13)

Devoluzione

Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- a) 10% al Comune che ha rilasciato la patente;
- b) 50% al Fondo di intervento;
- c) la rimanenza allo Stato.

Articolo 15 (nuovo)

Cani

¹Nella caccia alta è permesso l'uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della selvaggina ferita o uccisa.

²Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l'uso, l'allenamento e la prova dei cani.

Articolo 16 (M 14)

*Periodi e giorni
di caccia*

¹L'esercizio della caccia è permesso:

- a) caccia alta: dal 7 al 23 settembre;
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre per il gallo di monte maschio, la pernice bianca, la pernice grigia e la lepre bianca; dal 1. ottobre al 30 novembre per tutte le altre specie cacciabili;
- c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.

²Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero massimo, il sesso, l'età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.

³Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurre la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all'ecologia, ad eventi straordinari.

Articolo 17 (M 15)

*Casi di
necessità*

Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:

- a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all'art. 16 cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie;
- b) autorizzare, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie.

Articolo 18 (M 16)

*Armi e
munizioni*

¹Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:

- a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm, ad un solo colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato. Sono esclusi i calibri e le munizioni d'ordinanza;
- b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):

- a due canne e un solo colpo per canna, oppure
- a una canna e un solo colpo, oppure
- a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo colpo.

I pallini non devono essere di diametro superiore a 4,5 mm (00).

²Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l'uso e la detenzione di armi e munizioni, nonchè prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

Articolo 19 (M 17)

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell'esercizio della caccia sono vietati l'uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l'organizzazione e l'attuazione di tiri su animali selvatici a scopo di allenamento e competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.

Articolo 20 (M 18)

Veicoli a motore, ciclomotore

Il Consiglio di Stato disciplina l'uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

Articolo 21 (M 19)

Ricerca della selvaggina

Il cacciatore deve cercare e, nel limite del possibile, recuperare i capi di selvaggina uccisi o feriti.

CAPITOLO III - PROTEZIONE

Articolo 22 (M 20)

Protezione

a) delle specie;

¹Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (*Pica pica*), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l'edredone, l'orchetto marino, l'orco marino, il quattrocchi.

b) degli spazi
vitali

²Le Autorità incaricate di compiti vitali pianificatori e le Regioni tengono conto, nell'ambito della formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un'adeguata protezione e il ricupero degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.

Articolo 23 (M 21)

Bandite di caccia

Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.

Articolo 24 (M 22)

Disturbi

Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico.

Articolo 25 (M 23)

*Selvaggina
in cattività*

Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell'autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici.

Articolo 26 (M 24)

*Messa in libertà
di animali*

Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all'economia agricola e forestale.

Articolo 27 (M 25)

Animali randagi

Il Consiglio di Stato emana le norme per l'abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi, nonché di animali domestici inselvaticati.

Articolo 28 (nuovo)

Animali carnivori

Il Consiglio di Stato emana le norme per la cattura di animali carnivori mediante l'uso di trappole.

Articolo 29 (M 26)

Tassidermia

L'esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un'autorizzazione del Dipartimento.

Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.

Articolo 30 (M 27)

Selvaggina perita

Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente segnalato ai locali agenti della polizia della caccia.

Articolo 31 (M 28)

Polizia della caccia

a) *agenti;*

La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.

b) *collaboratori*

Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:

- a) agenti della polizia comunale;
- b) personale forestale cantonale;
- c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
- d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate.

Articolo 32 (M 29)

Competenze

a) *tutela e protezione;*

¹Gli agenti della polizia della caccia esercitano un'attività di vigilanza rivolta alla tutela della fauna, al corretto svolgimento dell'esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.

b) *vigilanza venatoria*

²Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:

- a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;

- b) sequestrare armi, munizioni, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia volontaria della natura e del paesaggio.

³Gli agenti di polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) sequestrano armi, munizioni, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;
- b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi all'autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della verità;
- c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l'eventuale uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
- d) procedono al ritiro della patente nei casi e modalità fissati dal Consiglio di Stato.

Articolo 33 (M 30)

Reclutamento

¹Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale.

Riservate le norme della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il concorrente deve:

- a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di concorso;
- b) adempiere i requisiti dell'art. 6 cpv. 2 ed essere in possesso del certificato di abilitazione, oppure conseguirlo al più tardi entro due anni dalla assunzione;
- c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla presente Legge.

²I guardacaccia prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento.

CAPITOLO IV - DANNI CAUSATI DALLA SELVAGGINA

Articolo 34 (M 31)

*Prevenzione dei
danni, autodifesa*

¹Il Consiglio di Stato può ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti, incaricandone dell'esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.

²Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando. Esso fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto di materiale protettivo.

³Previo consenso del Dipartimento federale dell'Interno il Consiglio di Stato può ordinare misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.

⁴Nelle immediate adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno, secondo le direttive del Dipartimento. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al locale guardacaccia.

Articolo 35 (M 32)

*Risarcimento
dei danni*

¹Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento:

²Non sono risarciti i danni:

- a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
- b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa.

CAPITOLO V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RICERCA

Articolo 36 (M 33)

*Corsi, formazione,
ricerca*

¹Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della polizia della caccia e collabora con le Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi all'istruzione dei cacciatori.

²Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della Legge, l'informazione della popolazione e l'educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.

Articolo 37 (M 34)

*Federazione delle
associazioni ve-
natorie ticinesi*

Il Consiglio di Stato riconosce le Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi, costituite secondo le norme del Codice Civile Svizzero, che operano in consonanza con la legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e ne assumono i relativi impegni. Esse sono tenute a presentare annualmente al Dipartimento un rapporto sull'attività e sulla destinazione di eventuali aiuti finanziari ricevuti dallo Stato.

Articolo 38 (M 35)

Commissioni

Tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato nomina:

- a) la Commissione consultiva del Dipartimento, chiamata ad esprimere il suo preavviso su problemi connessi all'applicazione della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- b) la Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della caccia;
- c) altre Commissioni, secondo necessità.

CAPITOLO VI - RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

Articolo 39 (M 36)

*Responsabilità
civile,
assicurazione*

Chi ai sensi della presente Legge richiede la patente o l'autorizzazione di attuare misure di autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede in Svizzera un'assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati dall'esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla legislazione federale.

CAPITOLO VII - FONDO DI INTERVENTO

Articolo 40 (M 37)

*Fondo di
intervento*

¹E' costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:

- a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
- b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture ed agli animali da reddito;
- c) sussidiare le spese per l'acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali da reddito da danni causati da selvatici cacciabili;
- d) sussidiare le spese per l'acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla competente Autorità;
- e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine di favorirne l'equilibrato insediamento.

²I danni cagionati da linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici non cacciabili sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.

³Il Fondo di intervento è alimentato da:

- a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l'art. 14 lett. b) della presente Legge;
- b) tassa supplementare, giusta l'art. 13 della presente Legge;
- c) sussidi e proventi vari;
- d) multe e risarcimenti;
- e) eventuali devoluzioni del Cantone.

CAPITOLO VIII - NORME PENALI

Articolo 41 (M 38)

Contravvenzioni

Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente Legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.--. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Articolo 42 (M 39)

Autodenuncia

Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, va esente da pena se ha sollecitamente:

- a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
- b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo.

Articolo 43 (M 40)

Revoca e diniego amministrativi della patente

Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente può essere revocata o negata dall'Autorità giudicante quando esiste trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21.

Articolo 44 (M 41)

Competenza e procedura

¹I reati elencati all'art. 17 della Legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria.

²Gli altri reati di caccia previsti dalla Legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della Legge canto-

nale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni. Se il Dipartimento ritiene doversi infliggere la pena dell'arresto trasmette l'incarto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 45 (M 42)

Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico

¹Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.

²Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

³L'Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del risarcimento.

Articolo 46 (M 43)

Devoluzione

L'importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.

Articolo 47 (M 44)

Confisca

¹Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.

²L'Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

CAPITOLO IX - RICORSI

Articolo 48 (M 45)

Ricorso

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. E' riservata la regolamentazione prevista al capitolo VIII.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

³E' applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 49 (M 47)

*Esenzione dall'
esame di abilitazione*

Chi ha ottenuto la patente sotto il regime della legge abrogata, non è tenuto al superamento dell'esame di abilitazione se la rinnova entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono riservati gli art. 7 lett. b) e 50.

Articolo 50 (M 48)

*Eccezione
per stranieri*

¹La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all'estero che ha superato l'esame dopo il 1. gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all'estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990. E' riservato quanto previsto dall'art. 7 lett. b).

²Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.

Articolo 51 (M 46)

Abrogazione

La legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 è abrogata.

Articolo 52 (M 49)

*Pubblicazione,
entrata in vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale in conformità con l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale sulla caccia, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente Legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data d'entrata in vigore.

10

11

12